



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 304

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 5 novembre 2014

I N D I C E

Commissioni riunite

10 ^a (Industria, commercio, turismo) e 13 ^a (Territorio, ambiente, beni ambientali):		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	5

Commissioni permanenti

2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	8
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>		
4 ^a - Difesa:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	34
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	40
5 ^a - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	42
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	44
7 ^a - Istruzione:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	47
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	56
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 135)</i>	»	57
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 120)</i>	»	58
<i>Plenaria</i>	»	58
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione 121)</i>	»	68
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 43)</i>	»	69
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 44)</i>	»	69
<i>Plenaria</i>	»	70

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 2^a (Giustizia) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 304^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 5 novembre 2014.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	72
<i>Comitato ristretto (Riunione n. 3)</i>	»	76
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	77
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 101)</i>	»	81
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 83)</i>	»	82
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 84)</i>	»	82
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	83

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	87
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	98
Vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
<i>Plenaria</i>	»	106
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	108
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	109
Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:		
<i>Plenaria</i>	»	110

COMMISSIONI 10^a e 13^a RIUNITE

10^a (Industria, commercio, turismo)

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledì 5 novembre 2014

Plenaria

33^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

MUCCHETTI

indi del Presidente della 13^a Commissione

MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIROTTO (*M5S*), stante la discussione sulla questione di fiducia in Assemblea in merito al provvedimento denominato Sblocca-Italia, chiede l'orientamento della Presidenza in merito alla possibilità di rinviare i lavori ad altra seduta.

Il presidente MUCCHETTI invita i commissari a rappresentare la posizione dei rispettivi Gruppi quanto alla questione sollevata dal senatore Giroto.

I senatori TOMASELLI (*PD*), Paola PELINO (*FI-PdL XVII*), LANGELLA (*GAL*) e GUALDANI (*NCD*) invitano la Presidenza a procedere con l'argomento all'ordine del giorno.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) ritiene che, in occasione dei voti di fiducia, le Commissioni non possano convocarsi senza il consenso unanime dei Capigruppo.

Il presidente MUCCHETTI, in considerazione dell'imminente scadenza dei termini per l'espressione del parere sulla proposta di nomina di cui all'atto del Governo n. 42, ritiene opportuno procedere con l'esame del provvedimento testé citato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, così resta stabilito

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Antonio Agostini a Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin) (n. 42)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45. Esame. Parere favorevole)

Il senatore TOMASELLI (*PD*), relatore per la 10^a Commissione, illustra l'atto in titolo, contenente la proposta di nomina del dottor Antonio Agostini a Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin), ossia l'autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, istituita con il decreto legislativo n. 45 del 2014, di attuazione della direttiva 2011/70/EU-RATOM.

In considerazione dell'attività finora svolta e del profilo professionale del dottor Agostini, propone di esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina.

Il presidente MARINELLO (*NCD*), relatore per la 13^a Commissione, si associa alla proposta del collega Tomaselli.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, si procede a scrutinio segreto alla votazione, cui partecipano i senatori ARRIGONI (*LN-Aut*), ASTORRE (*PD*), Laura BIGNAMI (*Misto-MovX*), in sostituzione del senatore Pepe, BOCCA (*FI-PdL XVII*), BRUNI (*FI-PdL XVII*), CALEO (*PD*), CASTALDI (*M5S*), Federica CHIAVAROLI (*NCD*), in sostituzione del senatore Schifani, CONSIGLIO (*LN-Aut*), CUCCA (*PD*), in sostituzione del senatore Vaccari, CUOMO (*PD*), DALLA ZUANNA (*PD*), Loredana DE PETRIS (*Misto-SEL*), in sostituzione del senatore Piano, DE SIANO (*FI-PdL XVII*), DI BIAGIO (*PI*), Camilla FABBRI (*PD*), Elena FISSORE (*PD*), GALIMBERTI (*FI-PdL XVII*), GIACOBBE (*PD*), GIROTTO (*M5S*), GUALDANI (*NCD*), in sostituzione del senatore Caridi, IURLARO (*FI-PdL XVII*), LANGELLA (*GAL*), LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), Fausto Guilhaume LONGO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), MANCUSO (*NCD*), MARINELLO (*NCD*), Luigi MARINO (*PI*), in sostituzione della

senatrice Merloni, MARTELLI (*M5S*), MESSINA (*FI-PdL XVII*), MIRABELLI (*PD*), MORGONI (*PD*), Vilma MORONESE (*M5S*), MUCCHETTI (*PD*), Paola NUGNES (*M5S*), Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (*PD*), Paola PELINO (*FI-PdL XVII*), PERRONE (*FI-PdL XVII*), PETROCELLI (*M5S*), Stefania PEZZOPANE (*PD*), in sostituzione della senatrice Puppato, PICCOLI (*FI-PdL XVII*), SCALIA (*PD*), SOLLO (*PD*), SUSTA (*SCpI*), in sostituzione del senatore Ichino, TOMASELLI (*PD*) e ZIZZA (*FI-PdL XVII*).

Il presidente MARINELLO (*NCD*) fa presente che la proposta di parere favorevole relativa alla nomina del dottor Antonio Agostini è quindi approvata con 35 voti favorevoli, 8 voti contrari e 3 astenuti.

Interviene incidentalmente il senatore CASTALDI (*M5S*) per far notare che alcuni senatori hanno votato oltre l'orario di inizio dell'Aula, previsto per le ore 16, e che la proclamazione del risultato è stata data alle ore 16,05.

La seduta termina alle ore 16,05.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 5 novembre 2014

Plenaria

159^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PALMA

Intervengono il ministro della giustizia Orlando e per lo stesso dicastero il vice ministro Costa.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1070) BUEMI ed altri. – Disciplina della responsabilità civile dei magistrati

(315) BARANI. – Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

(374) BARANI. – Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati

– e petizione n. 53 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il presidente PALMA chiede al relatore di esprimere il proprio parere sul complesso degli emendamenti accantonati, su quelli avanzati dal Governo e sui relativi subemendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta.

Precisa, quindi, che il subemendamento 2.300/4 non potrà essere posto in votazione poiché la sua eventuale approvazione si porrebbe in antinomia con la deliberazione già effettuata in Commissione con la quale si è disposta la soppressione dell'articolo 1 del disegno di legge. Per le stesse ragioni è da ritenersi precluso il subemendamento 2.300/5. L'emendamento 2.301(testo corretto)/1^a è dichiarato inammissibile in quanto, di

fatto, non costituisce modifica dell'emendamento 2.301 (testo corretto) cui si riferisce in apparenza, ma integra una nuova proposta di modifica del disegno di legge. Invita, da ultimo, il senatore Barani a ritirare il subemendamento 2.301(testo corretto)/11, e a riformulare l'emendamento 2.301(testo corretto)/10, in modo tale da consentire la votazione di tali due proposte; in caso contrario, sarà costretto a dichiararne l'inammissibilità.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), con riferimento agli emendamenti e ai subemendamenti riferiti all'articolo 2, avanza l'invito al ritiro di tutte le proposte modificative ad eccezione dell'emendamento 2.300, sul quale annuncia parere favorevole, dell'emendamento 2.301(testo corretto)/16 sul quale pure si esprime favorevolmente, dell'emendamento 2.301(testo corretto) sul quale si rimette alla Commissione. Annuncia, quindi, il ritiro dell'emendamento 2.1001. Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, invita i proponenti al ritiro delle proposte emendative preannunciando che altrimenti – e ciò vale anche per il parere sugli emendamenti all'articolo 2 – il proprio parere sarà da ritenersi contrario. Tuttavia, dopo aver ritirato l'emendamento 5.0.1000, si esprime favorevolmente sull'emendamento 5.0.300, auspicando che vi si possa apportare una limitata modifica concernente il limite all'esecuzione della rivalsa che dovrebbe essere fissato in una misura non superiore al quinto dello stipendio netto.

Il ministro ORLANDO dopo aver dato conto della posizione dell'Esecutivo in ordine alla riforma della normativa in materia di responsabilità civile dei magistrati, con riguardo alle questioni dell'interpretazione e del *quantum* della rivalsa esprime parere favorevole sui subemendamenti 2.300/2 e 2.300/3, nonchè sul subemendamento 2.301 (testo corretto)/13^a. Il parere è invece contrario su tutte le restanti proposte subemendative relative al provvedimento.

La Commissione approva quindi gli identici subemendamenti 2.300/2 e 2.300/3.

Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente il subemendamento 2.300/5, il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 2.300, rilevando l'eccessiva genericità della norma che si vorrebbe introdurre.

Il senatore GIOVANARDI (*NCD*) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 2.300, esprimendo perplessità sulla decisione governativa di legittimare ogni discostamento, anche senza motivazione da parte del magistrato, dalla costante giurisprudenza della corte di legittimità.

La senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*) interviene sull'ordine dei lavori invitando il Presidente a sospendere i lavori in ragione dell'avvenuta ap-

posizione della questione di fiducia nel corso dell'esame di altro provvedimento in Assemblea.

Il presidente PALMA (*FI-PdL XVII*) fa presente alla senatrice di aver ritenuto opportuno avviare i lavori della seduta già convocata per l'esame dei disegni di legge in titolo, in ragione, in primo luogo, dell'inserimento di tali provvedimenti nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Si tratta, inoltre, di proposte di legge sollecitate in varie sedi dall'Esecutivo data anche la pendenza di una procedura d'infrazione comunitaria. Precisa infine, che fino a questo momento da nessun componente dei Gruppi era stata avanzata l'esigenza di togliere la seduta. Tuttavia, tenuto conto dei rilievi della senatrice Mussini, ritiene opportuno interrompere i lavori, rinviandone la prosecuzione al termine delle operazioni di voto sulla questione di fiducia in Assemblea. Precisa, peraltro, che qualora non fosse possibile concludere l'esame nel corso della seduta notturna, la trattazione dei provvedimenti in titolo dovrà proseguire nei prossimi giorni in vista della calendarizzazione dei disegni di legge in Assemblea.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1070**Art. 2.****2.300/1**

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

All'emendamento 2.300 le parole: «Fermo quanto previsto dal comma 3 e salvi i casi di dolo» sono sostituite dalle seguenti: «Salvi i casi di colpa grave previsti dal comma 3, nonché i casi di dolo.».

2.300/2

ALBERTINI

All'emendamento 2.300 dopo le parole: «comma 3» sono inserite le seguenti: «e comma 3-bis».

2.300/3

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.300, al comma 1, dopo le parole: «dal comma 3» sono aggiunte le seguenti: «e 3-bis».

2.300/4

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.300, dopo le parole: «delle prove» sono aggiunte le seguenti: «fatta eccezione per gli atti ed i provvedimenti giudiziari di cui al secondo e terzo periodo del comma 3, dell'articolo 65 ed al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni».

2.300/5

ZIZZA

All'emendamento 2.300, dopo le parole: «delle prove» sono aggiunte in fine le seguenti: «fatta eccezione per gli atti ed i provvedimenti giudiziari di cui al secondo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 65 ed al secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 76 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modifiche».

2.300

IL GOVERNO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Fermo quanto previsto dal comma 3 e salvi i casi di dolo, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dare luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove"».

2.301 (testo corretto)/1a

MUSSINI, DE CRISTOFARO, Maurizio ROMANI

All'emendamento 2.301 testo corretto sostituire i commi 3 e 3-bis con i seguenti:

3. Costituiscono colpa grave:

- a) la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile;
- b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è stabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
- c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta stabilmente dagli atti del procedimento;
- d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione;
- e) la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea.

3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea devono considerarsi tutti gli elementi rilevanti per l'attività interpretativa o valutativa e, in ogni caso, il grado di chiarezza e precisione delle disposizioni violate, il carattere intenzionale della violazione, la scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto, l'eventuale inosservanza, da parte del magistrato,

dell'obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se lo stesso abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Conseguentemente all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro tre anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.

2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.

3. I giudici conciliatori e i giudici popolari rispondono solo in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo e nei casi di colpa grave di cui all'art. 2, comma 3, lettere *b*) e *c*).

2.301 (testo corretto)/1

ZIZZA

All'emendamento 2.301 testo corretto sopprimere il comma 2.

2.301 (testo corretto)/2

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301 testo corretto sostituire i commi 3 e 3-bis con i seguenti:

«3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:

a) la grave violazione di legge, determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile di ogni elemento del fatto, purché rilevante ai fini della decisione, la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge o senza motivazione;

e) il discostarsi, senza adeguata motivazione, dall'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione.

3-bis. Ai fini di cui alla lettera a) del comma 3 si considera legge anche il diritto dell'Unione europea. Per valutare la gravità della relativa violazione si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore di diritto commesso, e del manifesto contrasto dell'atto o del provvedimento adottati, ovvero del comportamento tenuto, con il tenore letterale della norma ovvero con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ne ha dato interpretazione. L'inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce sempre negligenza inescusabile».

2.301 (testo corretto)/3

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

All'emendamento 2.301, testo corretto, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

«3. Costituisce colpa grave la negligenza inescusabile che determina:

a) la grave violazione della legge italiana o del diritto dell'Unione europea;

b) l'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento, ovvero la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

c) il discostarsi, senza motivazione, dall'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione.».

2.301 (testo corretto)/4

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 testo corretto, sostituire il capoverso «comma 3», con il seguente:

«3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:

a) la grave violazione di legge determina la negligenza inescusabile;

b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto, di una circostanza rilevante del fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione di un fatto, di una circostanza rilevante del fatto la cui esistenza risulta incontestabilmente dagli atti del procedimento;

d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo;

e) il non aver tenuto conto, senza specifica motivazione, dell'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione».

2.301 (testo corretto)/5

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 testo corretto, sostituire il capoverso «comma 3», con il seguente:

«3. Costituiscono colpa grave, sanzionata ai sensi del comma 1:

a) la grave violazione di legge determina la negligenza inescusabile;

b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontestabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontestabilmente dagli atti del procedimento;

d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo;

e) il non aver tenuto conto, senza specifica motivazione, dell'interpretazione della legge espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione».

2.301 (testo corretto)/6

SUSTA

All'emendamento 2.301 testo corretto, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire il capoverso «comma 3.» con il seguente:

«3. Costituiscono colpa grave:

a) la manifesta violazione della legge e del diritto dell'Unione europea determinata da negligenza inescusabile;

b) l'affermazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;

c) la negazione, determinata da negligenza inescusabile, di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento;

d) l'emissione di provvedimento concernente la libertà della persona fuori dei casi consentiti dalla legge oppure senza motivazione.»

nella parte del conseguentemente, capoverso «Art. 7», comma 1, sopprimere le parole da: «nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui» fino alla fine del periodo.

2.301 (testo corretto)/7

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 testo corretto, al capoverso «comma 3», sopprimere la parola: «manifesta».

Consequentemente, al capoverso «comma 3-bis» e al capoverso «Art. 7» sostituire la parola: «manifesta» con la seguente: «grave».

2.301 (testo corretto)/8

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301 testo corretto, al capoverso «comma 3», sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ovvero se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea».

2.301 (testo corretto)/9

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 testo corretto, al capoverso «comma 3», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero l'emissione di un provvedimento concernente la libertà della persona, o la sua restrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge oppure senza specifica ed adeguata motivazione o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo».

2.301 (testo corretto)/10

BARANI

All'emendamento 2.301, testo corretto, al capoverso «comma 3», dopo le parole: «del fatto o delle prove.» sono aggiunte in fine le seguenti: «In tali casi il magistrato dovrà essere sottoposto a visita psico-attitudinale da parte di un collegio medico composto da professori ordinari di psichiatria, neurologia e medicina interna che ne valuti l'idoneità ad esercitare la professione. In caso di esito positivo della visita di cui al periodo precedente, entro 30 giorni, il magistrato è tenuto a chiedere pubbliche scuse al danneggiato nella piazza principale della città ove ha sede il Tribunale di appartenenza».

2.301 (testo corretto)/11

BARANI

All'emendamento 2.301 testo corretto, al capoverso «comma 3», sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «In tali casi, entro 30 giorni, il magistrato è tenuto a chiedere pubbliche scuse al danneggiato nella piazza principale della città ove ha sede il Tribunale di appartenenza».

2.301 (testo corretto)/12

ALBERTINI

All'emendamento 2.301, testo corretto, il capoverso «comma 3-bis», è sostituito dal seguente:

«3-bis. Ai fini della determinazione dei casi di cui al comma precedente, si tiene conto in particolare del grado di chiarezza e precisione, nonché del tenore letterale delle norme violate e dell'inescusabilità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta della legge si tiene conto altresì del mancato adeguamento, senza una sufficiente motivazione, alla interpretazione della legge espressa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto della posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

2.301 (testo corretto)/13

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 testo corretto il capoverso «comma 3-bis» è sostituito dal seguente:

«3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la grave violazione della legge e del diritto dell'Unione europea si tiene conto del grado di chiarezza e di precisione della norma, del carattere scusabile ovvero inescusabile dell'errore e del manifesto contrasto dell'atto o del provvedimento adottati con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che ne ha dato interpretazione. L'inosservanza dell'obbligo del rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, costituisce sempre colpa grave».

2.301 (testo corretto)/13a

GIOVANARDI

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «comma 3-bis», premettere le seguenti parole: «Ferma restando il giudizio di responsabilità contabile di cui alla legge 20 dicembre 1996, n. 639,».

2.301 (testo corretto)/14

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «comma 3-bis», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, in particolare,».

2.301 (testo corretto)/15

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «comma 3-bis», primo periodo, dopo la parola: «inosservanza», sono inserite le seguenti: «, della mancanza di specifica ed adeguata motivazione con riferimento ad ogni valutazione giuridica espressa dalle sezioni unite della Corte di cassazione nell'interpretazione della legge».

2.301 (testo corretto)/16

BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «comma 3-bis», il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini della determinazione della gravità della violazione di cui al comma 3, lettera a), si accerta:

a) per la legge italiana, se l'atto del magistrato reca una motivazione, in ordine al suo scostamento dall'interpretazione della norma data dalle sezioni unite della Corte di cassazione;

b) per il diritto dell'Unione europea, se l'atto del magistrato reca una motivazione, in ordine al suo scostamento dall'interpretazione della norma data dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, dal Tribunale di prima istanza o da qualsiasi altro organo dell'Unione che abbia carattere giurisdizionale. Costituisce in ogni caso diniego di giustizia, ai sensi dell'articolo 3, la mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

2.301 (testo corretto)/17

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «comma 3-bis» secondo periodo, sopprimere la parola: «eventualmente».

2.301 (testo corretto)/18

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri entro un anno dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato"».

2.301 (testo corretto)/19

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», comma 1, le parole: «tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

Conseguentemente, le parole: «sono determinati da dolo o negligenza inescusabile», sono soppresse.

2.301 (testo corretto)/20

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», comma 1, sostituire le parole: «tre anni», con le seguenti: «due anni».

2.301 (testo corretto)/21

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», comma 1, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

Conseguentemente le parole: «sono determinati da dolo o negligenza inescusabile» sono soppresse.

2.301 (testo corretto)/22

ALBERTINI

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», comma 1, le parole: «dolo o negligenza inescusabile» sono sostituite dalle seguenti: «dolo ovvero negligenza o imperizia inescusabili».

2.301 (testo corretto)/23

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il mancato esercizio dell'azione di rivalsa, di cui al comma 1, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale respon-

sabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di rivalsa. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, in particolare, sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sulle azioni di rivalsa».

2.301 (testo corretto)/24

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il mancato esercizio dell'azione di rivalsa, di cui al comma 1, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di rivalsa. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo».

2.301 (testo corretto)/25

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il mancato esercizio dell'azione di rivalsa, di cui al comma 1, comporta responsabilità contabile. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo, in particolare, sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sulle azioni di rivalsa».

2.301 (testo corretto)/26

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», comma 2, le parole: «In nessun caso» sono soppresse.

2.301 (testo corretto)/27

ZIZZA

All'emendamento 2.301 testo corretto, capoverso «Art. 7», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo».

2.301 (testo corretto)

IL GOVERNO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117 il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Costituisce colpa grave la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove.

3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione europea si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate, dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tener conto della posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea".».

Conseguentemente sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«1. L'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. – (*Modifiche all'articolo 7 della legge 13 aprile 1988, n. 117*)
– 1. Lo Stato, entro tre anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge e del diritto dell'Unione

europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'articolo 2, commi 2,3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.

2. In nessun caso la transazione è opponibile al magistrato nel giudizio di rivalsa o nel giudizio disciplinare.

3. I giudici popolari rispondono soltanto in caso di dolo. I cittadini estranei alla magistratura che concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo o negligenza inescusabile per travisamento del fatto o delle prove.».

Art. 5.

5.0.300/1

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».

5.0.300/2

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ai due terzi di quattro annualità dello stipendio netto».

5.0.300/3

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ai due terzi di tre annualità dello stipendio netto».

5.0.300/4

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ai due terzi di due annualità dello stipendio netto».

5.0.300/5

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ai due terzi di una annualità dello stipendio netto».

5.0.300/6

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore alla metà di quattro annualità dello stipendio netto».

5.0.300/7

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore alla metà di tre annualità dello stipendio netto».

5.0.300/8

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore alla metà di due annualità dello stipendio netto».

5.0.300/9

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore a quattro annualità dello stipendio netto».

5.0.300/10

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore a tre annualità dello stipendio netto.».

5.0.300/11

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore a due annualità dello stipendio netto.».

5.0.300/12

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore ad una annualità dello stipendio netto.».

5.0.300/13

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa coincide con la somma accordata ai ricorrenti che abbiano agito in uno o più giudizi contro lo Stato, ai sensi dell'articolo 4, per i fatti di cui agli articoli 2 e 3 commessi con dolo o colpa grave. L'esecuzione della rivalsa quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore alla metà di una annualità dello stipendio netto.».

5.0.300/14

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari a cinque annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto.».

5.0.300/15

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari a quattro annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto.».

5.0.300/16

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari a tre annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto.».

5.0.300/17

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari a due annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante

trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».

5.0.300/18

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari ad una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».

5.0.300/19

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari due terzi di quattro annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».

5.0.300/20

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari due terzi di tre annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con

distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».

5.0.300/21

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari due terzi di due annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».

5.0.300/22

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari due terzi di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».

5.0.300/23

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di quattro annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».

5.0.300/24

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di tre annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».

5.0.300/25

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di due annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente

il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto».

5.0.300/26

MUSSINI, DE CRISTOFARO, Maurizio ROMANI

All'emendamento 5.0.300, capoverso «comma 3» è sostituito dal seguente:

«3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al quinto dello stipendio netto».

5.0.300/27

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, capoverso «comma 3», primo periodo, le parole: «alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «ai due terzi».

5.0.300/28

STEFANI, CENTINAIO

All'emendamento 5.0.300, capoverso «comma 3», secondo periodo, le parole: «superiore al terzo dello stipendio» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero se dal fatto è derivato danno a più persone può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili fino alla metà dello stipendio netto».

5.0.300/29

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

All'emendamento 5.0.300, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117 dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. Presso il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Superiore della Magistratura è istituito un Elenco comune informatizzato dei magistrati soccombenti alla misura di rivalsa contenente una succinta descrizione della stessa".».

5.0.300

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 8 della legge 13 aprile 1988 n. 117)

1. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La misura della rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità dello stipendio, al netto delle trattenute fiscali, percepito dal magistrato al tempo in cui l'azione di risarcimento è proposta, anche se dal fatto è derivato danno a più persone e queste hanno agito con distinte azioni di responsabilità. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. L'esecuzione della rivalsa, quando viene effettuata mediante trattenuta sullo stipendio, non può comportare complessivamente il pagamento per rate mensili in misura superiore al terzo dello stipendio netto".».

DIFESA (4^a)

Mercoledì 5 novembre 2014

Plenaria

97^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 8,50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

In apertura di seduta il presidente LATORRE rende noto che martedì 18 novembre, alle ore 10, avrà luogo, presso il Centro Alti Studi per la Difesa, un incontro con gli esperti del Ministro sul «Libro bianco» della Difesa, aperto all'Ufficio di Presidenza.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE coglie quindi l'occasione per esprimere le più sincere felicitazioni al senatore Marton per la nascita del suo primo figlio, recentemente avvenuta.

La Commissione, unanime, si associa.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario ALFANO risponde all'interrogazione n. 3-01249, della senatrice Fucksia ed altri, sullo scontro di due aerei militari in volo vicino ad Ascoli Piceno, ribadendo innanzitutto i sentimenti di cordoglio e vicinanza alle famiglie e all'Aeronautica militare per la perdita

dei suoi piloti, venuti a mancare per una tragica fatalità il 19 agosto scorso.

Riguardo alla dinamica e alle cause dell'incidente in questione, precisa quindi che non si sono ancora concluse le indagini da parte delle competenti autorità giudiziarie (ordinaria e militare) e della commissione di investigazione interna al Ministero della difesa (che svolge la sua attività ai sensi di quanto prescritto dal codice della navigazione, dal decreto legislativo n. 66 del 1999, dal codice dell'ordinamento militare e dal Testo unico in materia di ordinamento militare). Tale circostanza, non può non essere considerata nel contesto della risposta agli interroganti, in quanto solo le risultanze di tali indagini potranno fare chiarezza sull'accaduto e su alcuni degli aspetti oggetto di specifico quesito nell'ambito dell'atto in esame.

In merito alle «aree geografiche del Paese interessate da missioni di addestramento aereo», si nota quindi che le aree interessate da attività di volo abbracciano una buona parte dello spazio aereo nazionale, con specifiche modalità che variano in funzione delle zone interessate. Tali zone sono definite in pubblicazioni e direttive dedicate che regolano e normano le modalità esecutive del traffico aereo commerciale e di quello a fini addestrativi militari. Le pubblicazioni –in particolare- catalogano le varie aree oggetto di possibile impiego, definendone dimensioni, tipologia, caratteristiche, regole per il loro utilizzo e quote.

Con riferimento al numero degli «aerei militari interessati da missioni addestrative» sottolinea che, al fine di poter svolgere i propri compiti d'istituto, tutti i reparti ed i velivoli dell'Aeronautica militare sono interessati da attività finalizzata al mantenimento delle capacità operative necessarie all'assolvimento della missione e di *standard* di sicurezza collegati con le operazioni di volo. Queste ultime includono la protezione dello spazio aereo nazionale (difesa aerea), la salvaguardia della vita umana (ricerca e soccorso), il supporto ad attività istituzionali ed il trasporto sanitario d'urgenza. In tale contesto, vengono svolti giornalmente numerosi voli militari che riguardano indistintamente tutte le regioni, senza una particolare suddivisione per aree.

Per quanto attiene alla «quota di volo minima consentita», rileva poi che, per i velivoli aerotattici ad ala fissa (come i Tornado), tale parametro è normalmente individuato in 1000 piedi (circa 300 metri), ad eccezione di peculiari aree tattiche (definite da normative di settore, regolarmente pubblicate, e caratterizzate da bassissima densità abitativa) in cui è consentito scendere fino a 500 piedi.

Per quanto concerne «le misure di sicurezza ed i protocolli adottati per evitare, o ridurre al minimo, i rischi per la popolazione civile derivanti da possibili incidenti», fa quindi presente che, in ambito nazionale e internazionale, le previsioni della regolamentazione operativa non differiscono da quelle stabilite per il traffico generale. Inoltre, l'Aeronautica militare prevede un articolato sistema di norme e procedure per gli equipaggi di volo, processi formativi specifici e un continuo programma di prevenzione in termini di sicurezza del volo.

In relazione all'ultimo quesito, inerente la previsione di «tattiche di combattimento simulato con l'apparecchio nemico'», osserva che, sebbene tutti gli equipaggi delle linee da combattimento debbano acquisire e mantenere l'abilità ad affrontare il combattimento (indipendentemente dal velivolo in uso) per poter far fronte ad eventuali attacchi, le missioni dei due aerei coinvolti nell'incidente non prevedevano tale specifica forma di addestramento.

Replica il senatore SANTANGELO (*M5S*), cofirmatario dell'interrogazione, osservando, con disappunto, che la risposta resa dal rappresentante del Governo elude, nella sostanza, i quesiti posti dall'interrogazione.

Nel preannunciare la presentazione di un ulteriore atto di sindacato ispettivo sulla questione, si dichiara pertanto insoddisfatto delle delucidazioni ricevute.

Il sottosegretario ALFANO risponde quindi all'interrogazione n. 3-01272, dei senatori Marton e Santangelo, sul destino del battaglione logistico «Ariete» di Maniago, osservando che la questione in discussione si inquadra nell'ambito del programma di razionalizzazione e di riorganizzazione delle Forze armate, volto a conseguire una contrazione delle strutture ordinarie non inferiore al 30 per cento, come prescritto dalla legge n. 244 del 2012 e dal discendente decreto legislativo n. 7 del 2014. In tale contesto, l'Esercito ha quindi avviato un'azione di rimodulazione delle strutture territoriali, amministrative e di supporto, accorpendo, ove possibile, funzioni analoghe, allo scopo di adeguare il proprio assetto organizzativo ai nuovi limiti.

Per quanto riguarda la soppressione del battaglione logistico «Ariete» di Maniago, inizialmente prevista entro il 2013, precisa che, in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 114 del 2013 (recante la proroga delle missioni internazionali), era stato accolto un ordine del giorno con cui il Governo si impegnava a valutare l'opportunità di non porre in essere alcuno smembramento o scioglimento del battaglione, né alcun trasferimento del personale. Lo spostamento del battaglione «Ariete» è stato pertanto sospeso e, contestualmente, è iniziato un approfondito esame nell'ambito degli studi condotti dall'Esercito per l'elaborazione del nuovo concetto funzionale del supporto logistico. Inoltre, stante l'attuale impegno in Kosovo – dallo scorso mese di settembre e fino a febbraio 2015 – dell'unità militare in questione, l'attuazione di un eventuale provvedimento di soppressione non potrebbe essere adottato prima della metà del 2015.

Per quanto riguarda invece gli aspetti relativi al personale – nel sottolineare che la Forza armata, a premessa di qualsiasi provvedimento di natura ordinativa, pone in essere tutte le azioni di tutela possibili – precisa che già nel giugno 2013 era stata effettuata un'informativa sui criteri di reimpiego che sarebbero stati adottati dopo l'emanazione di un eventuale provvedimento di soppressione dell'unità. A settembre dello stesso anno erano quindi state richieste – dal comandante dell'unità ai militari del bat-

taglione – tutte le eventuali peculiari esigenze di trasferimento per motivi di carattere personale e familiare. A seguito delle istanze avanzate, è stato quindi dato corso, a partire da dicembre 2013, ad ordini di trasferimento che hanno riguardato 2 ufficiali, 4 sottufficiali e 30 tra graduati e militari di truppa.

Replica il senatore MARTON (*M5S*), osservando che non sembra evincersi un miglioramento in ordine alla situazione del personale già interessato da provvedimenti di trasferimento e dichiarandosi, pertanto, insoddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente l'approvazione del programma pluriennale di A/R SMD 01/2014, relativo al Programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa (n. 116)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore VATTUONE (*PD*), rilevando innanzitutto come già la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), autorizzava contributi pluriennali per assicurare il mantenimento di adeguate capacità del settore marittimo a tutela degli interessi della difesa nazionale, con uno stanziamento originario di 5,8 miliardi di euro, poi ridotto a 5,4 a seguito di tagli lineari dettati da esigenze di contenimento della spesa pubblica. Al riguardo, sottolinea inoltre la necessità di poter disporre di precisi chiarimenti da parte del Ministero dell'economia sulle prospettive del programma di spesa.

La Commissione è invece tenuta a pronunciarsi ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

Passando agli elementi di dettaglio, precisa quindi che il programma (che mira a far fronte alla prevista dismissione di 51 unità navali che avrà luogo nei prossimi 10 anni a causa della naturale obsolescenza ed al superamento della vita operativa), si articola sull'acquisizione di quattro tipologie di natanti: pattugliatori polivalenti d'altura per la sorveglianza marittima tridimensionale (sei unità più altre quattro in opzione), unità d'altura per il supporto logistico con capacità di trasporto e rifornimento in mare di combustibili, lubrificanti, munizionamento, viveri, medicinali ed altro (una unità), unità anfibia multiruolo per la proiezione di assetti operativi ad elevata prontezza, militari ed umanitari (una unità) ed unità polifunzionali ad altissima velocità per il supporto alle forze speciali del Gruppo operativo incursori (due unità).

In particolare, per quanto attiene ai pattugliatori polivalenti d'altura (che andrebbero a sostituire ben sei classi di navi attualmente in servizio con una unica ed innovativa piattaforma), i compiti principali da assolvere sono sia la sorveglianza ed il controllo delle aree marittime di interesse

della Difesa, sia compiti non strettamente militari ma del pari di competenza della Marina militare, come la sorveglianza e l'interdizione di traffici illeciti, la condotta di operazioni non strettamente militari in ambito di coordinamento interministeriale ed il concorso alla tutela della vita in mare ed alla prevenzione dell'inquinamento ambientale. Relativamente, invece, alla nuova unità logistica con capacità anti-inquinanti e sanitarie (LSS), dovranno essere assicurati compiti connessi con il supporto logistico ai gruppi navali, assicurando la disponibilità di laboratori ed officine per l'assistenza tecnica e la manutenzione degli impianti imbarcati sulle navi da supportare. Inoltre, l'unità dovrà concorrere alle attività di soccorso umanitario (anche in occasione di eventi straordinari e di calamità naturali), mediante elevate capacità di accoglienza ed assistenza sanitaria, integrando la possibilità di erogare acqua potabile ed energia elettrica e trasportando materiali, viveri, generi di prima necessità e medicinali.

L'unità anfibia multiruolo –prosegue l'oratore- è quindi progettata per soddisfare i requisiti di proiettare ed impiegare capacità militari ed umanitarie dal mare su terra in teatri lontani e per periodi prolungati, per supportare le operazioni anfibe e per intervenire in supporto delle popolazioni civili colpite da eventi di crisi ovvero di calamità, mentre i mezzi polifunzionali ad altissima velocità per il supporto alle forze speciali del Gruppo operativo incursori saranno concepiti per l'utilizzo in attività che richiedono alta flessibilità e velocità di reazione, con esteso uso di nanotecnologie e materiali compositi e con capacità più convenzionali volte a preservare la flessibilità di impiego e l'interoperabilità con lo strumento navale.

Si sofferma, da ultimo, sulle ricadute del programma in favore della cantieristica nazionale, che potrebbe rappresentare un importante volano antirecessivo per il rilancio del Paese. Ciò in ragione del vasto patrimonio di competenze tecnologiche e manifatturiere possedute dal settore. L'indotto, coinvolgerà infatti una serie di settori di pregio quali la navalmeccanica, l'elettromeccanica, la siderurgia, l'elettronica, l'informatica, la telematica, la robotica e gli armamenti.

Il presidente LATORRE, dopo aver sottolineato la particolare valenza strategica del programma ed auspicato che la Commissione possa esprimersi su di esso in tempi congrui, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) domanda al relatore e al rappresentante del Governo, delucidazioni sia in ordine all'effettivo numero di unità che sarebbero acquisite (in sostituzione delle 51 da dismettere), sia in relazione alla tipologia di utilizzo dei mezzi divenuti obsoleti a seguito dello *stress* cui sono stati sottoposti negli ultimi tempi (ad esempio a causa dell'impegno imposto dalla missione *Mare Nostrum*).

Il senatore Luciano ROSSI (*NCD*), nel riservarsi ulteriori approfondimenti di dettaglio, sottolinea le importanti ricadute economiche del programma, pronunciandosi in senso favorevole sul provvedimento.

Il senatore PEGORER (PD) si sofferma sui profili finanziari connessi al provvedimento, facendo propria la necessità, già evidenziata dal relatore, di poter beneficiare, da parte del Ministero dell'economia, di un quadro di riferimento ben definito, considerando la particolare funzione anti-recessiva che il provvedimento assumerebbe. In mancanza di ciò il dibattito parlamentare potrebbe risultare assai sminuito, e ridotto a considerazioni puramente accademiche.

Il PRESIDENTE, pur ritenendo le osservazioni del senatore Pegorer degne della massima attenzione, rileva che esse concernono il merito del provvedimento.

Da un punto di vista formale, infatti, l'assegnazione da parte del Presidente del Senato è presupposto sufficiente per poterne svolgere e concludere l'esame.

Replica il senatore PEGORER (PD), ribadendo la particolare importanza, da un punto di vista di merito, delle sue osservazioni.

Il sottosegretario ALFANO, dopo aver precisato che il programma è di natura pluriennale, osserva che le unità di cui si prevede l'acquisizione sono funzionali al mantenimento della capacità operativa dello strumento navale. Per quanto attiene, poi, alla missione *Mare Nostrum*, precisa che si tratta di un'operazione civile, organizzata dal Ministero dell'interno, cui la Marina militare ha partecipato nonostante l'obsolescenza di molti suoi natanti.

Nell'auspicare che la Commissione bilancio possa rendere in tempi congrui le prescritte osservazioni, sottolinea l'importanza del programma al fine di preservare il *know how* tecnologico dell'industria italiana.

Il relatore VATTUONE (PD) precisa quindi che il programma copre all'incirca il 60 per cento del fabbisogno, considerato che i nuovi pattugliatori andrebbero a sostituire ben tre tipologie distinte di navi.

Il senatore DIVINA (LN-Aut), nell'osservare che il programma andrebbe a collocarsi nell'ambito di una spesa pubblica di natura produttiva, precisa che il suo quesito era volto a capire in che misura le operazioni come *Mare Nostrum* incidano sulla progressiva usura delle unità impiegate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MARTON (M5S) sollecita la calendarizzazione dei disegni di legge n. 1160 (recante la delega al Governo per la revisione dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri) e n. 1371 (recante l'abroga-

zione delle norme istitutive della figura del Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Comandante in Seconda del Corpo della Guardia di finanza).

Il presidente LATORRE si riserva di approfondire la questione.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

98^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giocchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il presidente LATORRE informa la Commissione della possibilità di effettuare una visita, nel mese di dicembre, al contingente italiano operante a Gibuti.

La Commissione, delibera, quindi, l'effettuazione della predetta missione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento all'atto del Governo n. 116, iscritto all'ordine del giorno della Commissione, recante lo schema di decreto ministeriale relativo all'approvazione del programma navale per la tutela della capacità marittima della Difesa ed il cui esame era già iniziato nell'odierna seduta antimeridiana, il senatore ORELLANA (*Misto*) ipotizza l'effettuazione di un ciclo di audizioni, onde acquisire quegli imprescindibili elementi conoscitivi funzionali ad un accurato esame del provvedimento.

L'occasione potrebbe, peraltro, essere utile al fine di approfondire anche i collegamenti con il progetto di difesa comune europea, esplicitamente richiamati dallo stesso atto del Governo con riferimento ad una particolare categoria di natanti.

Il senatore Luciano ROSSI (*NCD*), nel ribadire il proprio apprezzamento per i contenuti del provvedimento, auspica che i necessari approfondimenti non pregiudichino una celere conclusione dell'*iter*.

Ad avviso del senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*), la relazione illustrativa predisposta dal Governo e l'illustrazione resa dal relatore Vattuone nella seduta antimeridiana sono in grado di fornire un panorama conoscitivo sufficientemente completo.

L'effettuazione di un ciclo di audizioni potrebbe, allora, compromettere il celere esame del provvedimento senza fornire, per contro, elementi conoscitivi di reale valore aggiunto.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*), richiamandosi a quanto da lui già osservato in sede di discussione generale e ribadendo la generale disponibilità della sua parte politica a valutare positivamente gli interventi pubblici realmente finalizzati al rilancio economico del Paese, rimarca l'inopportunità di un uso improprio dello strumento militare (e in particolare di quello navale), per finalità ultronee rispetto alla sicurezza interna e alla difesa dei confini nazionali.

Ciò appare particolarmente vero con riferimento alla missione *Mare Nostrum*, che nei fatti garantirebbe –sulla base di un orientamento eccessivamente permissivo e non riscontrabile in altri Paesi- un eccessivo afflusso di immigrati clandestini nel territorio nazionale, con conseguenti problematiche proprio in relazione a fondamentali aspetti di sicurezza.

Il presidente LATORRE, preso atto delle risultanze del dibattito, propone alla Commissione di udire, in relazione al citato atto del Governo, il Capo di Stato maggiore della Marina militare.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,35.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 5 novembre 2014

Plenaria

305^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1651) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione.

Il vice ministro MORANDO conferma di aver svolto gli opportuni approfondimenti sui punti segnalati dal Relatore. In particolare, ritorna sulle problematiche finanziarie connesse all'articolo 5 del provvedimento, in materia di concessioni autostradali, ricordando come i canoni corrisposti dai concessionari siano legati al traffico concretamente registrato e connessi alla realizzazione di alcuni investimenti strutturali. Al riguardo precisa come le concessionarie possano realizzare risparmi di costo attraverso misure di tipo gestionale oppure tramite l'accorpamento di diverse tratte gestite. Aggiunge, inoltre, che lo svolgimento di nuove gare ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione di tratte autostradali risulterebbe

neutro dal punto di vista finanziario rispetto all'assetto normativo determinato dall'articolo 5 del provvedimento, dal momento che i canoni sono comunque fissati dalla legge in misura fissa, e dunque non sono ipotizzabili economie in seguito a eventuali ribassi d'asta. Fa poi un riferimento all'articolo 7 per confermare che le nuove finalizzazioni del Fondo sviluppo e coesione sono coerenti con il bilancio vigente e che si tratta di cifre già scontate nei saldi di finanza pubblica. Rende una precisazione anche a proposito dell'articolo 10, in tema di potenziamento dell'operatività della Cassa depositi e prestiti, ribadendo che le garanzie ivi apprestate hanno carattere sussidiario e che pertanto la loro escussione è solo eventuale; ritiene in ogni caso che la norma sia formulata in modo sufficientemente prudentiale. A proposito dell'articolo 16, che conferisce una facoltà di spesa alla regione Sardegna, dichiara che l'esborso ivi prefigurato non ha carattere obbligatorio e che lo stesso trova comunque compensazione all'interno del bilancio regionale, il quale ultimo appare sufficientemente rimodulabile al fine di compensare i nuovi oneri. Anche a proposito dell'articolo 16-bis intende rassicurare la Commissione sulla circostanza che il nuovo onere può essere compensato dalla riduzione di altri fabbisogni nell'ambito della medesima società ANAS S.p.a.. In relazione poi all'articolo 20 del provvedimento, conviene sulla possibilità che le agevolazioni fiscali ivi previste possono determinare effettivamente un onere, ma aggiunge che – dalle stime del Dipartimento delle Finanze – la platea si presenta talmente ristretta da determinare un aggravio sostanzialmente trascurabile. Quanto, invece, alla norma dell'articolo 34, comma 7, ribadisce la valutazione negativa della norma dal punto di vista finanziario, atteso che mancano sia la quantificazione dell'onere recato sia la previsione di un tetto di spesa; rimangono dunque ferme le ragioni che hanno reso impossibile l'asseverazione contabile della disposizione in commento da parte della Ragioneria dello Stato. Da ultimo rende una precisazione a proposito dell'articolo 40, in tema di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Specifica, al riguardo, che si è tenuto conto in senso prudentiale del riverbero sui saldi delle minori erogazioni da parte del complessivo comparto delle Pubbliche amministrazioni interessate, sulla base dei profili di spesa registrati in passato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria**306^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***AZZOLLINI**

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1651*

Il presidente AZZOLLINI informa che, durante la discussione in Assemblea del disegno di legge n. 1651, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», il Governo ha posto la questione di fiducia sul testo approvato dalla Camera dei deputati. Il testo è stato trasmesso dal Presidente del Senato, affinché, in relazione all'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, la Commissione bilancio possa informare l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.

Nel riepilogare gli elementi di dibattito emersi nel corso della seduta antimeridiana, ricorda che, sulla base delle risposte fornite dal Governo, è stata acquisita rassicurazione circa il fatto che all'articolo 5 non sono ascrivibili effetti in termini di riduzione del gettito. Altresì, secondo il Governo medesimo, l'escussione delle garanzie aggiuntive della Cassa depositi e prestiti Spa, di cui all'articolo 10, riveste un carattere meramente eventuale.

Parimenti, con riguardo all'articolo 16, si è chiarito che i nuovi oneri ivi previsti possono essere fronteggiati attraverso la rimodulazione di altre voci di spesa all'interno del bilancio della Regione Sardegna.

Per quanto attiene, poi, all'articolo 40, il diverso profilo temporale, in termini di impatto sui saldi di finanza pubblica della quota inoptata degli ammortizzatori sociali in deroga, risulta derivare da una stima prudenziale dell'impatto, sui predetti saldi, delle minori erogazioni di spesa.

Venendo ad ulteriori profili riguardanti le implicazioni di carattere finanziario, osserva, poi, che si possono considerare acquisite le assicurazioni in merito agli articoli 5, 7 e 16-*bis*. Relativamente all'articolo 5, le nuove modalità di gestione delle concessioni autostradali non dovrebbero, pertanto, comportare la riduzione di gettito, in relazione all'applicabilità di misure di agevolazione fiscale ovvero alla mancata effettuazione di gare per il rilascio di nuove concessioni.

Quanto all'articolo 7, la nuova finalizzazione delle risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 dovrebbe essere coerente rispetto ai criteri di spendibilità delle risorse allocate presso il fondo medesimo e risultare già scontata nei saldi di finanza pubblica.

Altresì, relativamente all'articolo 16-*bis*, il bilancio di ANAS Spa dovrebbe consentire la copertura del nuovo onere ivi previsto tramite la riduzione di altri fabbisogni di spesa.

Riguardo all'articolo 20, recante modifiche alla disciplina delle società di investimento immobiliari quotate, rileva, poi, che il nuovo meccanismo di agevolazione connesso al regime delle predette società potrebbe comportare effetti di gettito negativi che, tuttavia, stante l'esiguità della platea dei potenziali beneficiari, avrebbe un impatto finanziario trascurabile.

Da ultimo, ricorda che la relazione tecnica aggiornata non ha verificato positivamente il comma 7 dell'articolo 34 che, introducendo una deroga al Patto di stabilità interno, reca un'evidente scopertura, in contrasto con i dettami dell'articolo 81 della Costituzione.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) osserva che l'articolo 20, recando un'agevolazione fiscale in favore delle società di investimento immobiliare quotate, determina inequivocabilmente un decremento di gettito non quantificato che richiederebbe, quindi, un'idonea copertura. Altresì, una valutazione negativa dovrebbe estendersi all'articolo 10, che introduce la possibilità di escutere garanzie aggiuntive in capo alla Cassa depositi e prestiti Spa, rendendosi, anche in questo caso, necessario provvedere alla copertura dell'eventuale attivazione delle garanzie.

Il senatore SANTINI (*PD*), nel concordare con i rilievi critici sollevati dal Presidente, sottolinea che sarebbe opportuno approfondire le modalità con cui correggere la scopertura connessa al comma 7 dell'articolo 34, appurando, se del caso, l'eventuale esistenza di precedenti in materia.

La senatrice BONFRISCO (*FI-PdL XVII*), nell'esprimere un dissenso di carattere politico sulle valutazioni del Presidente, apprezza, tuttavia, la fondatezza tecnica dei rilievi critici formulati e stigmatizza la condotta del Governo che, nella propria produzione normativa, persiste ad adottare norme funzionali ad un aumento del disavanzo e del debito pubblico, senza una coerente politica di sviluppo.

Il senatore MILO (*GAL*) si sofferma sulle criticità di ordine finanziario dell'articolo 5, osservando, incidentalmente, la necessità di una revisione organica della normativa sull'affidamento dei contratti pubblici.

Il senatore SPOSETTI (*PD*), ricollegandosi a precedenti riflessioni svolte in sedi analoghe a quella odierna, invita a non sottovalutare i rischi di un depotenziamento delle funzioni della Commissione bilancio, a fronte di una prassi incentrata sull'emanazione di decreti-legge, accompagnata alla continua richiesta di voti di fiducia volti a blindare il testo nella versione modificata durante l'esame svolto, in prima lettura, dalle Commissioni competenti per materia.

Il PRESIDENTE, con riferimento a quest'ultimo rilievo, rammenta che, nel corso della XIV legislatura, proprio in questo ramo del Parlamento, è stata introdotta la prassi di trasmettere alla Commissione bilancio gli emendamenti o i testi oggetto della questione di fiducia, per consentirne una valutazione dei profili di carattere finanziario da comunicare, poi, all'Assemblea. Tale prassi rappresenta, senza dubbio, una forma di mitigazione del signoraggio esercitato dal Governo sugli emendamenti o sui testi oggetto dell'apposizione della questione di fiducia.

Per quanto concerne, invece, le osservazioni del senatore Milo sulla necessità di predisporre una revisione organica della normativa sugli appalti pubblici, fa presente come tali rilievi attengano al merito del provvedimento.

Infine, non essendovi ulteriori richieste di intervento, preannuncia che riferirà all'Assemblea sui profili di ordine finanziario emersi nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 15,50.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 5 novembre 2014

Plenaria

138^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
BOCCHINO

Interviene il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Stefania Giannini.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 (n. 114)

(Parere al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – la relatrice Di Giorgi ha illustrato uno schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Il senatore CONTE (NCD) ringrazia la relatrice per aver inserito, tanto nelle premesse quanto nelle osservazioni, la richiesta di modificare il decreto di riparto nel senso di ripristinare il contributo per il finanziamento del consorzio CNCCS. In proposito chiede comunque di sopprimere, nella suddetta premessa, la parola «eventualmente» nonché, nell'osservazione di cui alla lettera d), le parole «se del caso».

Il presidente BOCCHINO dà atto a sua volta alla relatrice di aver recepito le numerose criticità sollevate durante l'esame, in parte analoghe a quelle evidenziate l'anno scorso. Si tratta pertanto di uno stimolo ulteriore

a migliorare, tenuto conto che alcuni temi richiederebbero la modifica di norme primarie e pertanto non sono stati finora recepiti dal Governo. Ritiene tuttavia che l'intervento normativo per dare un nuovo assetto al Sistema nazionale della ricerca nel suo complesso sia ormai improcrastinabile, tanto più che la Commissione ha anche approvato una specifica risoluzione su tale argomento (*Doc. XXIV*, n. 36). Dopo aver sottolineato l'esigenza di affrontare anche questioni più circoscritte, come quella dei finanziamenti premiali, reputa che lo schema di parere rappresenti un fermo richiamo all'Esecutivo per intervenire tempestivamente, anche in considerazione delle iniziative legislative già presentate.

In merito al contenuto dello schema di parere della relatrice, chiede di chiarire il ruolo del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), menzionato nell'atto in titolo con riferimento alla proposta di distribuzione dei fondi premiali. In proposito, rammenta che il CEPR è un organo consultivo del Governo nella definizione delle politiche per la ricerca e non può pertanto assumere compiti simili a quelli di una commissione valutatrice dei progetti premiali. Sollecita dunque una modifica allo schema di parere che faccia emergere tale esigenza, onde non avallare un'impropria interpretazione delle funzioni del Comitato, tanto più che la commissione di valutazione deve essere un organo indipendente e terzo.

Coglie poi l'occasione per precisare che il CEPR, ai sensi del decreto ministeriale n. 828 del 2013, svolge precisi compiti di valutazione delle candidature proposte dagli enti ai fini dell'assunzione per chiamata diretta, per cui sono stanziati specifiche risorse nel provvedimento in titolo. In proposito, ritiene che tale ruolo attribuito al Comitato sia lesivo dell'autonomia degli enti di ricerca, del resto in più occasioni difesa dallo stesso ministro Stefania Giannini. Suggerisce pertanto di lasciare piena autonomia agli enti nella scelta dei candidati da assumere, prevedendo invece successivamente una valutazione rigorosa degli assunti, i cui esiti dovrebbero essere fatti valere per l'assegnazione delle quote premiali. Chiede quindi alla relatrice di inserire anche tali considerazioni nello schema di parere.

Con particolare riferimento alle premesse contenute nel parere stesso, propone di specificare meglio se l'impegno del Governo a reperire nuovi fondi sia stato assunto con riferimento all'attuale manovra di bilancio o alla prossima, atteso che nel disegno di legge di stabilità, all'esame della Camera dei deputati, il settore della ricerca subisce un ulteriore taglio di 42 milioni di euro. Reputa dunque doveroso inserire un auspicio affinché durante l'esame parlamentare del disegno di legge di stabilità si compiano le modifiche necessarie per reperire ulteriori risorse, dando così seguito agli impegni annunciati dal Governo nella relazione illustrativa dell'atto in titolo. Occorre infatti a suo avviso dare un preciso segnale per rivalorizzare il settore in maniera certa e tangibile, onde non dare l'impressione che l'intero comparto venga di fatto punito ancora una volta.

La senatrice PUGLISI (*PD*) esprime un sincero ringraziamento alla relatrice per il lavoro svolto, affermando che il problema vero per l'Italia

è rappresentato dallo squilibrio tra ciò che l'Italia corrisponde all'Europa e quanto invece riceve, a dispetto delle buone *performance* della ricerca italiana. Invoca pertanto un'azione mirata volta a recuperare tale differenziale, pari a circa 5 miliardi di euro.

Coglie poi l'occasione per manifestare viva soddisfazione per la nomina della studiosa Fabiola Giannotti a direttore generale del CERN, a dimostrazione della qualità e della *leadership* italiana a livello internazionale. Al riguardo, pone una questione di genere, tenuto conto che nelle istituzioni internazionali la maternità spesso non è riconosciuta ai fini della carriera e dunque le donne risultano di fatto penalizzate, specialmente negli enti di ricerca. Si compiace pertanto che per la prima volta una donna sia riuscita a raggiungere un incarico di alto prestigio in una istituzione di ricerca.

Il ministro Stefania GIANNINI premette che intende soffermarsi sullo schema di parere della relatrice, individuando, in primo luogo, alcuni macrotemi e, in secondo luogo, rispondendo alle puntuali osservazioni e condizioni poste. In quest'ottica, riassume le tematiche avanzate dalla Commissione nei seguenti aspetti: la tipologia dei fondi (ordinari e premiali); le modalità di valutazione, il ruolo del CEPR e di altri organismi; il rapporto tra Parlamento e Governo con riferimento all'espressione del parere delle Commissioni sugli atti di riparto; i criteri e i metodi per assicurare trasparenza e tempestività nelle assegnazioni. Preannuncia in linea generale che l'orientamento dell'Esecutivo su tali temi coincide con quello della Commissione.

Sul primo aspetto, riconosce il permanere di una certa ambiguità, tuttora non risolta, in merito all'inclusione o meno dei fondi premiali all'interno delle assegnazioni ordinarie. Laddove si propendesse per il carattere aggiuntivo di tali finanziamenti, occorrerebbe quindi a suo giudizio un chiaro intervento legislativo. Riferisce peraltro che il Dicastero da lei presieduto ha avanzato al Governo la richiesta di 100 milioni di euro, quali risorse aggiuntive e dunque premiali, per gli enti di ricerca, senza tuttavia trovare una risposta positiva. Accogliendo pertanto come criticità l'istanza manifestata dalla Commissione, invita ad insistere affinché per il prossimo esercizio finanziario la quota premiale sia in effetti aggiuntiva.

Con riferimento al secondo tema, tiene a precisare di aver sempre attribuito un ruolo rilevante ai processi valutativi, specialmente quando si tratta di comparare enti in vista dell'assegnazione di fondi. In proposito, coglie a sua volta l'occasione per manifestare piena soddisfazione per la posizione assunta dalla ricercatrice Giannotti, che rappresenta un eccellente risultato per la scienza italiana. Tornando al tema della valutazione, afferma che sul FOE non esiste alcuna procedura valutativa chiaramente indicata e pertanto è stato menzionato il CEPR quale possibile organismo da coinvolgere in tale processo. Ritiene tuttavia che ciò sia improprio, in quanto il Comitato è un organo consultivo del Ministro.

Ad una breve richiesta di chiarimento della senatrice PUGLISI (PD) sul possibile coinvolgimento del Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), il ministro Stefania GIANNINI precisa che quest'ultimo non ha a che fare con le tematiche della ricerca.

Conviene peraltro con l'esigenza di non procedere alla concreta assegnazione dei fondi previsti attraverso un decreto direttoriale e dichiara di voler istituire un'apposita commissione valutatrice composta da figure professionali adeguate, comprensiva di tutti i macrosettori, preposta all'individuazione di criteri e metodi per la distribuzione della quota premiale. In tale contesto, assicura alla senatrice Puglisi che terrà conto del bilanciamento di genere.

Con particolare riguardo al rapporto tra Parlamento e Governo, puntualizza che si era ritenuto di procedere con un unico decreto per accelerare la procedura, anche in considerazione del ritardo nella presentazione dell'atto alle Camere. Ritiene comunque che sia praticabile un'eventuale scissione nella distribuzione dei fondi ordinari e di quelli premiali, sottoponendo dunque al parere parlamentare anche l'assegnazione di questi ultimi.

Sul piano dei criteri e dei metodi per assicurare la trasparenza e la tempestività, concorda con la necessità di porre delle scadenze e si impegna a presentare il successivo decreto di riparto del FOE per il 2015 entro il 30 aprile prossimo, auspicando peraltro una ulteriore riduzione dei tempi.

Garantisce altresì che saranno resi pubblici sul sito del Dicastero l'elenco degli assegnatari e le motivazioni a sostegno dell'attribuzione del 30 per cento della quota premiale, sottoposta, com'è noto, a un successivo bando. In questo modo sarà possibile evitare che per alcuni enti non rifinanziati, come il CNCCS, non siano note le motivazioni. A tale ultimo riferimento, dopo aver specificato che il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) è l'ente gestore del predetto Consorzio, fa presente che il Consorzio stesso non ha consegnato al Ministero la rendicontazione, presentandola solo al CNR, come peraltro accaduto in altri casi in ragione del fatto che mancano criteri precisi. Si dichiara comunque disponibile ad una rivalutazione, una volta che perverrà tutta la documentazione, prevedendo un eventuale rifinanziamento in altri capitoli di bilancio.

In conclusione, precisa che il Programma nazionale della ricerca (PNR) è stato ultimato e su di esso si attende l'orientamento del CIPE.

La relatrice DI GIORGI (PD) si dichiara soddisfatta delle puntualizzazioni del Ministro e della concordanza espressa circa le sollecitazioni avanzate dalla Commissione. Accoglie dunque le richieste di modifica dei senatori Conte e Bocchino nonché della senatrice Puglisi sul tema del riequilibrio dei contributi tra Italia ed Europa. Riformula conseguentemente lo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, previa asten-

sione a titolo personale del senatore MARIN (*FI-PdL XVII*), la Commissione approva lo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, come riformulato, pubblicato in allegato.

La seduta termina alle ore 9,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 114

La Commissione, esaminato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, lo schema di decreto ministeriale in titolo,

premesso che il FOE è distribuito sulla base della programmazione strategica preventiva, considerando la specifica missione dell'ente, nonché tenendo conto, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del Fondo e soggetta ad incrementi annuali, dei risultati della valutazione della qualità della ricerca scientifica (VQR) condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti;

sul piano generale, rilevato criticamente che:

– l'atto è presentato quasi al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, in tempi non consoni per consentire agli enti una pianificazione e programmazione degli obiettivi e delle correlate risorse finanziarie per realizzarli. Si registra perciò un peggioramento rispetto al 2013, allorché la Commissione aveva apprezzato la tempestività dell'Esecutivo nella celere trasmissione del riparto. La tempistica attuale comprime i tempi del dibattito, costringendo il Parlamento ad una sostanziale ratifica delle scelte effettuate con una conseguente mortificazione del ruolo di indirizzo e controllo politico del Parlamento su un settore la cui rilevanza strategica per lo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese è testimoniata dalla previsione nel decreto legislativo n. 204 del 1998 di ben due momenti di intervento del Parlamento: il primo, attraverso le risoluzioni parlamentari sugli indirizzi e le priorità strategiche del Governo per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica nell'ambito della programmazione economica e finanziaria (articolo 1, comma 2); il secondo, per l'appunto, attraverso il parere delle Commissioni sui decreti di riparto del fondo ordinario (articolo 7, comma 2);

– anche quest'anno non sono previsti fondi aggiuntivi per il finanziamento premiale, ma essi sono comunque prelevati dalle assegnazioni ordinarie;

– viene confermata la quota dell'8 per cento del Fondo per i progetti bandiera e progetti di interesse inseriti nel Programma nazionale della ricerca (PNR) 2011-2013. Si tratta di progetti per i quali non esiste una specifica previsione di legge e che fanno riferimento ad un programma scaduto e non aggiornato. Tale scelta discrezionale è stata effettuata nonostante la 7^a Commissione, nel 2013 abbia chiesto al Governo di

limitare le assegnazioni non ordinarie ossia proprio quelle inerenti i progetti bandiera e di interesse, i progetti premiali e le progettualità straordinarie, alle quali propose peraltro di estendere il monitoraggio *ex post* già previsto per i progetti bandiera;

– il permanere, nel meccanismo di assegnazione del Fondo, al netto delle risorse premiali, di una sovrapposizione tra risorse assegnate agli enti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del 2009 ovvero sulla progettualità correlata alla missione, con altre risorse destinate a finalità specifiche c.d. «progettualità di carattere straordinario», rende difficile apprezzare le scelte strategiche di fondo e le priorità sottese al meccanismo di riparto;

valutato invece favorevolmente che:

– il Governo si è impegnato affinché nell'attuale manovra di bilancio si reperiscano risorse ulteriori, in modo da rendere realmente efficace il meccanismo della premialità, senza pregiudicare l'attività ordinaria;

– nel provvedimento in esame si dà la possibilità agli enti di considerare per il 2015 e 2016 il 100 per cento dell'assegnazione 2014 seppur al netto delle assegnazioni per progettualità di carattere straordinario e della quota premiale;

– in ottemperanza ad una delle condizioni contenute nel parere reso dalla 7^a Commissione sui premiali 2013, l'Esecutivo ha ridotto la quota destinata ai progetti premiali, fissata all'8 per cento dal precedente decreto e ora invece stabilita nel 7 per cento, consentendo dunque di non ridurre eccessivamente la quota ordinaria;

– è stato complessivamente ridotto l'ammontare delle progettualità di carattere straordinario;

sul piano dei finanziamenti premiali, valutate alcune novità quali:

– l'inserimento dei criteri di riparto già nell'atto in titolo che ripartisce la quota ordinaria del FOE 2014;

– l'elaborazione della proposta di distribuzione da parte del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR);

– una maggiore attenzione alla valutazione complessiva dell'ente e alla confrontabilità dei parametri dimensionali nell'ambito della distribuzione del 70 per cento della quota premiale;

– l'emanazione di un prossimo avviso per la presentazione delle domande relative a specifici progetti che concorrono alla distribuzione del 30 per cento della quota premiale;

sempre in ordine ai progetti premiali, manifestate perplessità su:

– la mancata corrispondenza della VQR rispetto all'anno di assegnazione delle risorse, con l'effetto – lamentato in passato dalla Commissione – che quei risultati potrebbero non essere più attuali, benchè si sia cercato di bilanciare la «storicizzazione» della VQR con progetti di ricerca «più aggiornati»;

– il ritardo con cui verrà ripartito il finanziamento premiale, dato che a fine 2014 si distribuirà la quota ordinaria e poi dovrà essere emanato il bando per la valutazione dei progetti;

– l'assenza di un termine per l'emanazione dell'avviso per la presentazione delle domande e per la loro valutazione; sarebbe invece più opportuna una limitazione temporale rispetto alla data di entrata in vigore del riparto del FOE 2014;

– l'adozione di un successivo decreto del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca per la concreta assegnazione delle somme premiali, su cui non è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

condivisa l'esigenza di immettere nuovo capitale umano nella ricerca, in quanto per il superamento dell'attuale crisi è necessario non solo mantenere elevati i finanziamenti, ma anche rinnovare il personale per dare agli enti di ricerca la possibilità di essere competitivi;

ritenuto necessario che si ponga attenzione e si facciano i necessari approfondimenti, anche correttivi nel decreto di riparto, sullo stato attuale delle attività internazionali nonché sui relativi meccanismi di valutazione e sulla progettualità strategica e straordinaria che possano evidenziare le motivazioni del mancato finanziamento di alcuni progetti che hanno negli anni precedenti ricevuto risorse come, ad esempio, per quanto riguarda la progettualità straordinaria, il Consorzio denominato «Collezione Nazionale di Composti Chimici e Centro di Screening» (CNCCS), a cui sono state destinate fino al 2013 risorse nell'ambito del contributo del CNR;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. si invita ad inserire un termine per l'emanazione dell'avviso relativo alle domande di partecipazione per concorrere al 30 per cento della quota premiale, e un analogo termine per la valutazione da parte del CEPR altrimenti si rischia di allungare ulteriormente i tempi di corrispondenza delle risorse premiali;

2. si invita a svincolare le risorse destinate ai progetti bandiera e di interesse lasciando agli enti assegnatari ogni scelta rispetto al loro utilizzo;

e con le seguenti osservazioni:

a) si sollecita il Governo ad essere più tempestivo nella redazione dell'atto in titolo e nella sua trasmissione al Parlamento, in modo da garantire sia una adeguata analisi da parte delle Commissioni parlamentari, sia la possibilità di programmare l'attività da parte degli enti;

b) si ribadisce l'esigenza di ridurre i finanziamenti diversi dalle assegnazioni ordinarie, a meno che non vengano previsti fondi aggiuntivi da destinare alla premialità, come peraltro indicato nella risoluzione conclusiva dell'affare assegnato sugli enti pubblici di ricerca ((Doc. XXIV, n. 36);

c) si segnala la necessità che la concreta assegnazione dei finanziamenti premiali – definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 213 del

2009 come una quota percentuale del FOE – avvenga con decreto ministeriale, sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari, nel rispetto dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998;

d) si chiede di valutare la rilevanza strategica del settore interessato e i risultati conseguiti fino ad oggi e di ripristinare il contributo per il finanziamento del Consorzio CNCCS;

e) si invoca maggiore trasparenza con una esplicitazione anche sintetica nella relazione di accompagnamento delle scelte allocative rispetto alla programmazione proposta e alla missione degli enti da parte del Ministero, anche nella individuazione e attuazione degli indirizzi strategici sulla ricerca, tanto più che non è stato ancora emanato il nuovo PNR;

f) si chiede che, anche nelle more della ridefinizione del PNR, si definisca una *Roadmap* delle attività internazionali finanziate attraverso il Fondo con una specifica menzione delle priorità strategiche e degli interventi a valere sull'esercizio di riferimento;

g) sia previsto che l'assegnazione delle quote premiali avvenga sulla base di una istruttoria svolta da un'apposita commissione di esperti nei settori disciplinari interessati e non dal CEPR, che è organismo consultivo su problemi riguardanti la politica e lo stato della ricerca italiana, anche nella sua proiezione internazionale, e non organismo valutativo di progetti di ricerca;

h) nelle modalità di destinazione delle quote riservate all'assunzione per chiamata diretta di ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, che in parte sono contenute nel decreto ministeriale n. 828 del 2013 e in parte verranno definite con apposito regolamento ministeriale, si ritiene che il ruolo del CEPR nella valutazione finale delle candidature proposte dagli enti finisca per limitare l'autonomia degli enti; in luogo di un parere *ex ante* di tale organo, si suggerisce invece di prevedere piuttosto un controllo *ex post* degli assunti da ciascun ente, onde valutarne a valle le decisioni anche ai fini del riparto della quota premiale;

i) si auspica che durante l'esame parlamentare del disegno di legge di stabilità si apportino le modifiche necessarie al fine di reperire fondi aggiuntivi per gli enti pubblici di ricerca, in particolare per l'incremento delle risorse umane attraverso l'assunzione di giovani ricercatori;

j) si sollecita il Governo a riequilibrare il rapporto tra i contributi che l'Italia corrisponde all'Europa e ciò che riceve, tenuto conto della buona *performance* della ricerca italiana a livello internazionale.

Plenaria**139^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Vice Presidente***BOCCHINO**

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(1349) MARCUCCI ed altri. – Disposizioni per la commemorazione del novantesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – erano stati illustrati gli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, allegati al resoconto di quella seduta.

Comunica altresì che è pervenuto il parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti da parte della Commissione affari costituzionali, mentre non è ancora giunto il parere della Commissione bilancio. Ricorda infine che la Commissione è in attesa che si concluda il procedimento per il trasferimento alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(361) RANUCCI e Francesca PUGLISI. – Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 ottobre.

Il PRESIDENTE fa presente che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 135

Presidenza del Vice Presidente

BOCCHINO

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 5 novembre 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 120

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1568 (AGRICOLTURA
SOCIALE)*

Plenaria

86^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 novembre.

Il presidente FORMIGONI informa di aver presentato, in qualità di relatore, gli emendamenti 11.0.100 e 11.0.200 (pubblicati in allegato), recanti articoli aggiuntivi che introducono disposizioni per assicurare l'attuazione della nuova Politica agricola comune e interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura.

Propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti per domani giovedì 6 novembre, alle ore 12.

Conviene la Commissione.

Il presidente FORMIGONI avverte che prosegue l'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore RUVOLO (*GAL*) si riserva di intervenire sugli emendamenti in sede di dichiarazione di voto.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il presidente FORMIGONI illustra l'emendamento 2.100, che recepisce il parere della Commissione affari costituzionali quanto allo strumento normativo a disposizione dei singoli Comuni per disciplinare le servitù.

Il senatore GAETTI (*M5S*) illustra l'emendamento 2.1, finalizzato ad alleviare gli oneri gravanti sui proprietari di strade private soggetti a servitù di passaggio di tubazioni. La proposta mira a chiarire l'entità delle opere di cui occorre consentire la costruzione, anche a tutela della sicurezza dei cittadini e dell'assetto geologico dei territori. In tale ottica muove anche la previsione di una garanzia personale a carico di chi effettua lavori per eventuali danni.

Illustra poi l'emendamento 2.5, il quale favorisce una completa valutazione dei progetti dei lavori per la costruzione di tubazioni e allacci, sempre a tutela di eventuali danni ai proprietari delle aree interessate.

La senatrice GATTI (*PD*) illustra l'emendamento 2.3, che estende le disposizioni in materia di servitù di cui all'articolo 2 anche alle opere di passaggio di tubazioni per la trasmissione di energia geotermica, e l'emendamento 2.6, che riguarda l'introduzione della considerazione della stagionalità delle colture nell'effettuazione dei lavori di costruzione di tubazioni,

oltre alla previsione dell'obbligo di ripristino dei luoghi e dell'eventuale risarcimento del danno.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 2.0.2, recante disposizioni in materia di prodotti vitivinicoli. Segnala la necessità di intervenire in tale comparto anche nel disegno di legge in esame, seppur con limitate norme, nonostante l'esame in corso presso la Camera dei deputati di un disegno di legge recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.

A seguito del parere della Commissione bilancio, riformula poi l'emendamento 2.0.3 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 e aggiuntivi di un ulteriore articolo allo stesso.

Sono dati altresì per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3 e aggiuntivi di un ulteriore articolo allo stesso.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il presidente relatore FORMIGONI (*NCD*) illustra l'emendamento 4.6, soppressivo del primo comma dell'articolo, in materia di contratti in deroga, come richiesto da più parti nel corso delle audizioni.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4 e aggiuntivi di un ulteriore articolo allo stesso.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il presidente relatore FORMIGONI (*NCD*) illustra l'emendamento 5.100, che recepisce il parere della Commissione affari costituzionali escludendo l'eventualità in favore della ordinarietà di meccanismi di tipo pattizio sui procedimenti amministrativi di semplificazione normativa sull'agricoltura e sulla pesca.

La senatrice BERTUZZI (*PD*) segnala l'importanza dell'emendamento 5.0.20 (testo 3) in materia di società di affiancamento per le terre agricole.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5 e aggiuntivi di un ulteriore articolo allo stesso.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il presidente relatore FORMIGONI (*NCD*) illustra l'emendamento 6.4, che tende a recepire il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Illustra poi gli emendamenti 6.100, tendente a ottemperare al parere della Commissione affari costituzionali, e 6.7, di recepimento del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6 e aggiuntivi di un ulteriore articolo allo stesso.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il presidente relatore FORMIGONI (*NCD*) illustra l'emendamento 7.37, che recepisce il parere della Commissione sanità, mentre l'emendamento 7.100 corregge un refuso del testo.

Il senatore GAETTI (*M5S*) illustra congiuntamente gli emendamenti a sua firma che riguardano la materia del riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Sottolinea che un intervento sull'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) e sul Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) viene già operato nell'ambito dell'articolo 32 della legge di stabilità in corso di esame presso la Camera dei deputati. Tale circostanza rischia, a suo avviso, di decurtare di una parte importante un intervento sul sistema degli enti che dovrebbe invece essere posto in essere con sistematicità.

Rimarca comunque come le proposte in discorso muovano proprio nella direzione della razionalizzazione e della migliore definizione delle strutture e dei compiti sui controlli, sulla ricerca e sul finanziamento alle imprese agricole.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7 e aggiuntivi di un ulteriore articolo allo stesso.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il presidente relatore FORMIGONI (*NCD*) illustra l'emendamento 8.1, soppressivo dell'intero articolo, che tiene conto dei contenuti del decreto-legge n. 91 del 2014.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 8 e aggiuntivi di un ulteriore articolo allo stesso.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il presidente relatore FORMIGONI (*NCD*) illustra l'emendamento 9.1, soppressivo dell'intero articolo, che tiene conto del contenuto del decreto-legge n. 133 del 2014.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il presidente relatore FORMIGONI (*NCD*) illustra l'emendamento 10.1, soppressivo dell'intero articolo, che tiene conto dei contenuti del decreto-legge n. 91 del 2014.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 10 e aggiuntivi di un ulteriore articolo allo stesso.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il presidente relatore FORMIGONI (*NCD*) illustra l'emendamento 11.100, che recepisce il parere della Commissione affari costituzionali relativamente alla procedura delle operazioni di partecipazione ai programmi di aiuto europei. Ricorda inoltre di aver già illustrato gli emendamenti testé presentati 11.0.100 e 11.0.200.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 11 e aggiuntivi di un ulteriore articolo allo stesso.

Sono dati per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 12 e aggiuntivi di un ulteriore articolo allo stesso.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il presidente relatore FORMIGONI (*NCD*) illustra l'emendamento 13.100, soppressivo dell'intero articolo, che tiene conto dei contenuti del decreto-legge n. 91 del 2014.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 13 e aggiuntivi di un ulteriore articolo allo stesso.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il presidente relatore FORMIGONI (*NCD*) illustra l'emendamento 14.5, che tende a coordinare il disegno di legge in esame con il disegno di legge n. 1568, in materia di agricoltura sociale, in corso di approvazione in Commissione.

Illustra poi l'emendamento 14.7, che tende a recepire il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, e l'emendamento 14.100, che tende a ottemperare al parere della Commissione affari costituzionali.

Sono quindi dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 14 e aggiuntivi di un ulteriore articolo allo stesso.

A seguito di una richiesta di chiarimenti del senatore RUVOLO (*GAL*), il PRESIDENTE informa che le Commissioni affari costituzionali

e bilancio non si sono ancora espresse sulle riformulazioni di emendamenti presentate nel corso della seduta di ieri e saranno chiamate a pronunciarsi sugli emendamenti 11.0.100 e 11.0.200 nonché sui relativi eventuali subemendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI comunica che, in occasione dell'odierna audizione svolta in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, di rappresentanti dell'Alleanza delle Cooperative, di UECCOOP, di UNCI, di Confagricoltura, di Coldiretti, della Confederazione italiana agricoltori (CIA), di Copagri, della Rete delle fattorie sociali e del Forum nazionale agricoltura sociale sul disegno di legge n. 1568 (agricoltura sociale), è stata depositata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1328

Art. 2.

2.0.3 (testo 2)

PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, BATTISTA, Fausto Guilherme LONGO, ZIN

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Coordinamento degli adempimenti amministrativi nel settore vitivinicolo)

1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali coordina gli adempimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 146 del Reg. (UE) 1308/2013, cui sono tenute le imprese di produzione e trasformazione di uva e di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, al citato regolamento.

2. Sono inserite nell'ambito dei sistemi del servizio Sian tutte le dichiarazioni, informazioni, comunicazioni, autocertificazioni, dati e relativi aggiornamenti che le imprese di cui al comma precedente sono tenute a fornire in adempimento della normativa comunitaria e nazionale, nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti, anche privati, cui sono attribuite funzioni di interesse pubblico, compresi i laboratori di analisi e le commissioni di degustazione, al fine di consentire alle imprese agricole di effettuare le attività assentite. I dati inseriti e validati nel Sian hanno efficacia preclusiva di contestazioni da parte degli organi di controllo e vigilanza, compresi gli organismi di certificazione, salvi i casi di dolo o colpa grave.

3. Con uno o più decreti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli adempimenti di cui al precedente comma applicando i seguenti principi:

a) utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati, prevedendo riduzioni di adempimenti in presenza dichiarazioni di conformità da parte dei centri di assistenza agricola;

b) proporzionalità e razionalizzazione degli adempimenti amministrativi, tenendo conto degli interessi pubblici coinvolti, della dimensione dell'impresa, dell'attività svolta e dell'assoggettamento volontario a proce-

di certificazione di processo o di prodotto, compresa la riduzione degli adempimenti a carico delle imprese per la produzione di vino a denominazione di origine e indicazione geografica che utilizzano contrassegni di Stato;

c) eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominate, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attività esercitate e informatizzazione delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale

d) consentire alle imprese agricole, in alternativa alle autocertificazioni, di richiedere agli enti ed organismi competenti la verifica preventiva dei requisiti produttivi.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Art. 11.

11.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni per assicurare l'attuazione della nuova Politica agricola comune)

1. All'articolo 60 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al comma 3-bis, dopo la lettera f-bis), è aggiunta la seguente:

"f-ter) Anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503."

2. Al fine di assicurare la tempestiva ed efficace applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, il divieto di cui al terzo comma del-

l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, non si applica ai crediti relativi ai regimi di sostegno di cui all'Allegato 1 del citato regolamento (UE) inerenti le operazioni di cui al comma 45, lettera *c*), dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Beneficiario può manifestare la volontà di cessione nella Domanda Unica presentata ai sensi dell'articolo 72 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 69 e 70 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'articolo 01, comma 16, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni. Alle cessioni non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applicano gli articoli 5 e 6 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "*2-bis* La garanzia di cui al comma 2 può essere concessa anche a fronte di titoli di debito emessi dalle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca - in conformità con quanto previsto dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134 - acquistati da organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) le cui quote o azioni siano collocate esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente. Per le proprie attività istituzionali, nonché per le finalità del presente decreto legislativo, l'Istituto, si avvale direttamente dell'Anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503."

4. All'articolo 1-*ter* del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, della legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: "*6-bis*. Per la selezione degli organismi di consulenza aziendale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono fare ricorso ad accordi quadro, in deroga all'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163."».

11.0.200

IL RELATORE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura).

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il comma 132 è sostituito dal seguente: "132. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) Spa effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società, sia cooperative che con scopo di lucro, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ISA effettua interventi finanziari, a condizioni agevolate o a condizioni di mercato, in società il cui capitale sia posseduto almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente o in cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella distribuzione e nella logistica – anche su piattaforma informatica - dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, compresi nell'Allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nel caso d'interventi a condizioni di mercato, ISA opera esclusivamente come socio di minoranza sottoscrivendo aumenti di capitale ovvero prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. Nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni, ISA stipula accordi con i quali gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le partecipazioni acquisite. Nel caso d'interventi a condizioni agevolate, ISA interviene tramite l'erogazione di mutui di durata massima di 15 anni. I criteri e le modalità degli interventi finanziari di ISA sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali."

2. La legge 19 dicembre n. 1983, n.700, è abrogata. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 132-bis e 132-ter sono abrogati. All'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, i commi da 1 a 4 sono abrogati.».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 121

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 15,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 5 novembre 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 43

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,25

*AUDIZIONE INFORMALE IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO N. 376 (AFFARE
ASSEGNATO STRATEGIE NUOVI VERTICI SOCIETÀ PARTECIPATE STATO)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 44

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,15

*AUDIZIONE INFORMALE IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO N. 376 (AFFARE
ASSEGNATO STRATEGIE NUOVI VERTICI SOCIETÀ PARTECIPATE STATO)*

Plenaria**105^a Seduta***Presidenza del Presidente***MUCCHETTI***La seduta inizia alle ore 15,25.**AFFARI ASSEGNATI***Strategie dei nuovi vertici delle principali società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, con particolare riferimento ai settori di interesse della Commissione (n. 376)**

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento)

Il presidente MUCCHETTI comunica che, nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la Commissione ha svolto, nella mattinata di oggi, il seguito dell'audizione informale dell'Amministratore delegato di Enel, mentre si è appena conclusa l'audizione dei vertici dell'Amministratore delegato di Poste italiane. Informa, a tale proposito, che la documentazione trasmessa alla Commissione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione e che le registrazioni video delle audizioni stesse verranno pubblicate nella medesima pagina *web* non appena disponibili.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1061) Valeria FEDELI ed altri. – Istituzione del marchio «Italian Quality» per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani

– e petizioni nn. 145 e 759 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 ottobre.

Il presidente MUCCHETTI propone di differire il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge in titolo, già fissato per le ore 13 di domani, giovedì 6 novembre, alle ore 13 di martedì 18 novembre.

La Commissione conviene su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 5 novembre 2014

Plenaria

112^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente SPILABOTTE comunica che i documenti consegnati nel corso delle audizioni informali sul disegno di legge n. 660, svoltisi il 30 ottobre dinanzi agli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari delle Commissioni riunite 11^a e 12^a, saranno resi disponibili sulla pagina *web* della Commissione.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La presidente SPILABOTTE rivolge un caloroso benvenuto e un augurio di buon lavoro al senatore Mancuso, recentemente entrato a far parte della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(8) CASSON ed altri. – Norme a tutela dei lavoratori, dei cittadini e dell'ambiente dall'amianto, nonché delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di amianto

(631) *SCILIPOTI. – Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di eliminazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni, all'amianto e alle altre sostanze dannose per la salute nei luoghi di lavoro*

(1268) *Ivana SIMEONI ed altri. – Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, nonché modifica all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Esame congiunto e rinvio)*

Introducendo l'esame congiunto, la Presidente relatrice SPILABOTTE (PD) rileva che l'Atto Senato n. 8 concerne la disciplina di vari profili dell'esposizione all'amianto e contiene anche (all'articolo 12) una delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia. Dà quindi conto dei contenuti dell'articolato del disegno di legge, evidenziando che l'articolo 1 reca le nozioni dei lavoratori e dei cittadini esposti o *ex* esposti all'amianto, mentre l'articolo 2 istituisce presso l'INAIL un Fondo per le vittime dell'amianto, le cui prestazioni sono aggiuntive rispetto all'eventuale rendita liquidata dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; per le prestazioni erogate in favore dei superstiti, il Fondo eroga una somma pari alla differenza tra la misura ordinaria della prestazione a suo carico e l'importo della predetta rendita. L'articolo 3 istituisce un Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici e del naviglio militare, ai fini del finanziamento degli interventi per l'eliminazione dei rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto nelle suddette strutture. Il provvedimento inoltre, nell'introdurre alcune agevolazioni tributarie, demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità di accertamento e segnalazione alle competenti aziende sanitarie locali dello stato di conservazione degli immobili contenenti amianto. L'articolo 5 reca modifiche alla normativa sui benefici pensionistici in favore dei lavoratori esposti all'amianto, mentre l'articolo 6 riconosce in favore dei lavoratori esposti ed *ex*-esposti all'amianto il diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio sanitario, nonché, in caso di manifestazione di patologie correlabili all'amianto, di servizi sanitari di assistenza specifica. Il provvedimento, inoltre, modifica la disciplina della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego (articolo 7), prevede lo svolgimento, con riguardo alla sicurezza ambientale e sanitaria in materia di amianto, di una conferenza nazionale triennale e di una conferenza annuale in ogni regione (articolo 8), attribuisce ai lavoratori ed ai cittadini esposti o *ex* esposti all'amianto il diritto all'assistenza legale gratuita (articolo 9), dispone la promozione di una campagna di informazione sulle patologie e sui diritti previsti per i lavoratori esposti ed *ex* esposti all'amianto (articolo 10). L'articolo 11 prevede l'istituzione, la composizione e le finalità di una commissione regionale sull'amianto per ogni regione, mentre l'articolo 12 delega il Governo all'adozione di un testo unico delle norme legislative sull'esposizione all'amianto.

Quanto all'Atto Senato n. 631, la Presidente relatrice evidenzia che esso propone modifiche delle norme sulla sicurezza dei lavoratori. In particolare, le novelle di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da *a*) a *d*), sono intese ad escludere la presenza di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore; si conferma, tuttavia, una fattispecie di deroga già vigente, consistente nell'isolamento delle relative lavorazioni in aree predeterminate, provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza. Le novelle di cui alle successive lettere da *e*) a *l*) operano una revisione delle norme in materia di notifica dei lavori comportanti esposizione all'amianto e delle disposizioni sulla sicurezza dei lavoratori addetti a tale attività; tra l'altro, si estendono la procedura di notifica ed alcune norme in materia di sicurezza e di sorveglianza sanitaria anche a fattispecie di esposizioni sporadiche e di debole intensità.

La Presidente relatrice si sofferma quindi sui contenuti dell'Atto Senato n. 1268, notando che l'articolo 1, nelle more dell'attuazione del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 101 del 2003, demanda alle regioni e province autonome lo svolgimento di una nuova mappatura delle zone interessate dalla presenza di amianto, prevedendo che i dati raccolti siano inseriti nel Sistema Informativo Territoriale (SIT) e pubblicati sui siti *internet* delle Amministrazioni competenti. Si stabilisce altresì che la presenza di amianto, in qualunque luogo, sia indicata in maniera chiara e visibile, mediante un'apposita segnaletica, e si riaprono i termini temporali per i benefici pensionistici in favore dei lavoratori esposti per almeno dieci anni all'amianto. L'articolo 4 riconosce in favore dei soggetti che, a qualsiasi titolo, abbiano contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto, il diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio sanitario e di servizi sanitari di assistenza specifica, mentre l'articolo 5 estende tale diritto ai cittadini residenti in comuni interessati da grave inquinamento da amianto. L'articolo 6, infine, introduce nel codice penale una circostanza aggravante «comune» per tutti i reati, consistente nella fattispecie di aver commesso il fatto in violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro o in materia di impiego dell'amianto.

Il senatore PUGLIA (*M5S*), premesso un richiamo alla necessità di sanare le anomalie e le ingiustizie create dalla legge Fornero, che ha fortemente penalizzato in sede pensionistica i lavoratori esposti all'amianto, sottolinea la delicatezza e lo stretto nesso con la vita del Paese di tutte e tre le iniziative legislative in esame, che, lungi dal contrastarsi, si completano al contrario vicendevolmente. Auspica perciò che possa pervenirsi all'elaborazione di un testo unificato, e che esso giunga rapidamente alla conclusione dell'*iter* parlamentare.

Condivide tale opinione il senatore BAROZZINO (*Misto-SEL*), il quale, evidenziata a sua volta la serietà e la delicatezza della tematica, auspica anch'egli che si pervenga ad un testo ampiamente condiviso. Sotto-

linea altresì l'opportunità di procedere sul tema a un ciclo di audizioni, sia dei soggetti interessati che di operatori del diritto e di studiosi della materia.

La senatrice D'ADDA (*PD*) condivide l'auspicio che sul tema si verifichi un'ampia convergenza, a maggior ragione giacché esso si trascina da numerose legislature, senza riuscire a giungere a conclusione. Al riguardo, nota che la problematica presenta aspetti riguardanti la tutela dell'ambiente e il suo risanamento e profili più direttamente attinenti alla tutela delle persone, che andrebbero opportunamente trattati specificatamente, ferma restando la necessità di affrontarli insieme. Concorda altresì sull'esigenza di una forte revisione della legge Fornero, già evidenziata dal senatore Puglia.

Conviene la senatrice FAVERO (*PD*), suggerendo altresì un coordinamento dei lavori con quelli della Commissione di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Dopo aver segnalato le competenze regionali in materia, ribadisce la necessità di prestare forte attenzione agli aspetti legati alla prevenzione e di aumentarne il livello. Da ultimo, ricorda le delicate problematiche del territorio della provincia di Ivrea, che sta entrando con numeri elevatissimi nel novero delle aree in cui la contaminazione è avvenuta.

In conclusione, la Presidente relatrice SPILABOTTE (*PD*) prende atto con soddisfazione del clima dei lavori oggi registrato e concorda con l'opportunità di procedere ad un calendario di audizioni. Al fine di consentire la redazione di un testo all'interno del quale trovino spazio le istanze di tutte le iniziative legislative esaminate congiuntamente, riterrebbe opportuno demandarne la stesura ad un apposito comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1051

Riunione n. 3

Relatore: SACCONI (NCD)

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 16

SEGUITO DELL'ESAME DI UNA PROPOSTA DI NUOVO TESTO

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 5 novembre 2014

Plenaria

171^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,30.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (n. COM (2014) 557 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice VALDINOSI (PD) illustra l'atto in titolo.

La proposta di regolamento in esame reca modifiche al regolamento (CE) n. 726/2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali. Come evidenziato dalla relazione di accompagnamento, buona parte delle modifiche espungono dal citato regolamento n. 726 le disposizioni relative ai medicinali di uso veterinario, in vista dell'emanazione di una nuova disciplina a tali medicinali specificamente dedicata.

La proposta di regolamento reca quindi una modifica al titolo del regolamento che implica la soppressione al riferimento ai medicinali veterinari e, con medesima finalità, la sostituzione dell'articolo 1 che definisce l'oggetto, limitandolo alla disciplina dei medicinali per uso umano e all'istituzione dell'Agenzia europea per i medicinali. Dall'articolo 2 viene espunto il riferimento alle definizioni recate dal codice dei medicinali

per uso veterinario di cui alla direttiva 2001/82/CE. Ulteriori modifiche, riguardanti tra l'altro le norme per il rilascio e la conferma delle autorizzazioni dei medicinali, hanno la medesima finalità di adattamento formale del testo del regolamento n. 726 al nuovo quadro normativo che collocherà in altro provvedimento la disciplina sui medicinali veterinari.

Mediante la modifica dell'articolo 87-ter, sono ampliati i poteri conferiti alla Commissione europea per l'adozione di atti delegati. L'attuale formulazione conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di determinare le situazioni in cui possono essere richiesti studi sull'efficacia dopo l'autorizzazione, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2011. Con le modifiche proposte tale potere è conferito per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame; inoltre, è conferito alla Commissione la possibilità di adottare atti delegati anche in materia di modifica dell'allegato in considerazione del progresso tecnico e scientifico, di determinazione di requisiti per il rilascio o rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, in materia di esame delle domande di variazione dei termini ovvero di trasferimento delle stesse autorizzazioni nonché in relazione ad alcuni aspetti della disciplina sanzionatoria. Le corrispondenti disposizioni del regolamento n. 726 sono conseguentemente modificate dalla proposta di regolamento in esame.

Per ciò che attiene al rispetto del principio di sussidiarietà, la relatrice fa presente che la disciplina che si intende modificare è posta da un regolamento europeo, pertanto l'intervento modificativo non può che essere posto in essere con una fonte di pari livello.

In conclusione, la relatrice preannuncia di essere intenzionata a formulare una proposta di parere favorevole, con osservazioni concernenti l'ampliamento del potere della Commissione di adottare atti delegati. Soggiunge che sarà sua cura recepire le indicazioni che scaturiranno dalla discussione, sottolineando che in materia di medicinali veterinari risulta già assegnato alla Commissione uno specifico ed articolato atto preparatorio della legislazione europea, complementare a quello in titolo (Atto n. 558).

Si apre quindi un dibattito incidentale sull'ordine dei lavori.

La senatrice GRANAIOLA (PD) auspica che possano svolgersi approfondimenti circa l'incidenza dell'atto in esame sull'Agenzia europea per i medicinali.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (FI-PdL XVII) condivide la richiesta di svolgimento di un'istruttoria più approfondita sull'atto in esame, che a prima vista suscita perplessità, come del resto evidenziato dalla relatrice che ha già preannunciato la formulazione di un'osservazione.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) ritiene auspicabile poter disporre di un tempo adeguato per l'esame, anche in relazione agli aspetti legati al finanziamento dell'Agenzia europea e alla necessità di evitare l'insorgenza di conflitti di interesse.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*) ritiene opportuno acquisire informazioni supplementari, anche al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni tra organismi chiamati a svolgere funzioni analoghe o connesse.

La PRESIDENTE ritiene condivisibili le indicazioni emerse dal dibattito incidentale e propone quindi di rinviare il seguito dell'esame dell'atto in titolo, così da poter svolgere un'adeguata attività istruttoria, anche acquisendo la documentazione governativa prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2014. Saggiunge che formerà oggetto di valutazione anche l'opportunità di abbinare all'esame dell'atto in titolo quello dell'atto comunitario n. 558, relativo ai medicinali veterinari. Fa infine presente che il termine fissato dalla Presidenza del Senato per la conclusione dell'esame, di carattere ordinatorio, scadrà nella giornata di domani, mentre le otto settimane entro le quali può svolgersi il controllo di sussidiarietà, ai sensi della vigente normativa europea, scadranno il prossimo 26 novembre.

Non essendovi obiezioni, la PRESIDENTE dispone quindi il rinvio del seguito dell'esame.

IN SEDE REFERENTE

(998) Paola TAVERNA ed altri. – Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 ottobre.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*), nell'esprimere condivisione per le finalità del disegno di legge in titolo, suggerisce di affidare il ruolo di coordinamento in materia al Consiglio nazionale delle ricerche ovvero all'Istituto Superiore di Sanità, piuttosto che all'Agenas o ad un ufficio del Ministero della salute. Anche alla luce delle audizioni informali svolte, ritiene che si debba assicurare un'adeguata rappresentanza dei familiari dei pazienti in seno all'organismo di coordinamento, nonché includere negli *screening* il più ampio ventaglio di patologie.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*) esprime apprezzamento per il disegno di legge in esame, sottolineando come sia fondamentale assicurare l'efficienza degli *screening*, adottando una formulazione legislativa sufficiente-

mente elastica e tale da consentire il progressivo adeguamento dei *test* all'evoluzione tecnico-scientifica. Saggiunge che l'auspicata estensione degli esami diagnostici deve tenere conto degli aspetti connessi alla copertura finanziaria.

Il senatore Maurizio ROMANI (*Misto-MovX*) si associa al rilievo appena avanzato dalla senatrice Fucksia, considerato anche che i fondi devono garantire non solo l'effettuazione degli *screening* ma anche la possibilità di svolgere un'adeguata formazione del personale.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore AIELLO (*NCD*), in sede di replica, ricorda che nel complesso le malattie ereditarie suscettibili di *screening* neonatale sono circa 600. Saggiunge che l'obiettivo principale del disegno di legge in esame è quello di porre una base normativa omogenea per l'operato delle regioni, considerato che gli aspetti di dettaglio potranno poi essere affrontati dal Ministero della salute attraverso linee guida. Quanto all'ente cui affidare funzioni di coordinamento, ritiene preferibile indicare come referente l'Istituto Superiore di Sanità, in ragione del suo rapporto col Ministero della salute. Ritiene infine del tutto condivisibile l'esigenza di garantire adeguata rappresentanza ai familiari dei pazienti in seno all'organismo di coordinamento.

La PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 18 di giovedì 13 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

La PRESIDENTE comunica che, al termine della seduta plenaria, si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, dedicata alla programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 101

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 5 novembre 2014

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 83

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,30

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOTELECOMUNICAZIONI-
ASSTEL, SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 115 (IMPIANTI RADIOMOBILI)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 84

Presidenza del Vice Presidente
MARTELLI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,30

*AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR RAFFAELE PIO MANICONE, PRIMO DIRI-
GENTE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO, SUL DISEGNO DI LEGGE
N. 1458, IN MATERIA DI AGENZIE AMBIENTALI*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUGLI EVENTI ALLUVIONALI IN CORSO IN
TOSCANA, LIGURIA, PIEMONTE E LOMBARDIA*

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 5 novembre 2014

Plenaria

87^a Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Delrio.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Sottosegretario Delrio sull'impiego dei fondi strutturali da parte dell'Italia (2014-2020)

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa, ringraziando il Rappresentante del Governo per la disponibilità a riferire alla Commissione sul tema cruciale riguardante la programmazione dei fondi europei

da parte dell'Italia, il quale, di tal guisa, reitera la proficua prassi di interlocuzione con il Senato.

Il sottosegretario DELRIO informa, preliminarmente, dell'avvenuta sottoscrizione, il 29 ottobre scorso, dell'Accordo di partenariato 2014-2020 tra Italia e Unione europea.

Tale Accordo riguarda 4 fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), che sono focalizzati su 11 obiettivi tematici: ricerca e innovazione, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, competitività delle piccole e medie imprese, economia a basse emissioni di carbonio, lotta ai cambiamenti climatici, ambiente ed efficienza delle risorse, trasporto sostenibile, occupazione e mobilità, inclusione sociale, istruzione e formazione più efficaci, amministrazione pubblica più efficiente.

Dopo aver dato conto delle priorità dell'Accordo, l'oratore evidenzia che l'Italia è il secondo Stato membro dell'Unione per dotazione di bilancio, con un ammontare complessivo di circa 42 miliardi di euro, ripartito nei diversi Fondi FESR, FSE, FEASR, FEAMP.

Successivamente, il Sottosegretario ricorda come la politica italiana di impiego dei fondi sia basata, sistema unico nel suo genere, sull'impostazione di fondi vincolati in una sorta di «fondo parallelo», da cui si attinge per la programmazione specifica.

Inoltre, a fronte delle note criticità che caratterizzano l'Italia in questo campo – una programmazione poco operativa, diffuse carenze nella capacità amministrativa e la mancanza di piani nazionali di settore cui fare riferimento – sono state messe in campo, grazie al mentovato Accordo, una serie di novità, imperniate, essenzialmente, sulla nozione di strategia di specializzazione intelligente.

In effetti, ricorda come la Commissione europea abbia più volte rimproverato l'Italia di non aver saputo impostare piani settoriali strategici, ossia non frammentati in una congerie di progetti dagli effetti dispersivi.

A fronte di tali carenze, l'Accordo predispone una programmazione per «risultati attesi ed azioni» più trasparente e verificabile nell'attuazione, piani nazionali di settore per soddisfare le «condizionalità ex ante», piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA), nonché la prevista Agenzia per la coesione territoriale con funzione di supporto all'attuazione e di monitoraggio permanente, anche attraverso *task forces* specifiche su alcuni programmi.

Per quanto riguarda, infine, l'impiego della spesa dei fondi 2007-2014, esso, a dicembre 2013, ammontava, rispetto alla dotazione totale a livello nazionale, al 53 per cento, mentre ad oggi la spesa certificata è complessivamente del 62,2 per cento, con l'obiettivo di raggiungere, per la fine del 2014, il 68,4 per cento.

Dopo un breve intervento del senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*), il quale chiede un ulteriore incontro con il rappresentante del Governo, per meglio ponderare la mole di informazioni fornite alla Commissione, prende la parola il senatore GUALDANI (*NCD*) per domandare quale

sia la ricaduta, per le aree metropolitane, dei vari progetti finora approvati.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) rivolge due quesiti riguardanti la questione dello «scorporo» del cofinanziamento nazionale dal patto di stabilità europeo e del controllo effettivo dell'utilizzo dei fondi, a livello locale.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) focalizza il suo intervento sulla *vexata quaestio* dell'operatività della neo costituita Agenzia per la coesione territoriale, lamentando, al contempo, la scarsa incidenza delle risorse comunitarie nello sviluppo del Mezzogiorno, il quale è ormai sempre di più a rischio di «desertificazione» industriale ed economica *tout court*.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) si sofferma sulla spinosa questione concernente la particolare attenzione che la malavita, soprattutto nelle regioni del sud, rivolge ai finanziamenti provenienti da Bruxelles, che non sono sottoposti ad alcun tipo di controllo rispetto a coloro che li gestiscono *in loco*.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) chiede lumi sulle modalità di spesa dei finanziamenti europei – di cospicuo ammontare – che sono nella disponibilità non degli enti locali, ma dei ministeri a livello centrale e, quindi, sotto la diretta responsabilità dell'Esecutivo.

Il senatore TARQUINIO (*FI-PdL XVII*) richiama l'attenzione sull'opportunità di utilizzare le risorse europee anche, ad esempio, nella gestione concreta dei disastri idrogeologici, che, periodicamente, purtroppo, avvengono in tutto il Paese.

Osserva, inoltre, come la questione del miglior impiego dei fondi strutturali costituisca una posta in gioco del «sistema Italia» in quanto tale e, conseguentemente, non affrontabile nell'ambito delle consuete polemiche di parte.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) mette in rilievo le tare tipiche della programmazione italiana dei fondi comunitari, risultata finora datata ed inefficiente a livello locale.

Il sottosegretario DELRIO, intervenendo in sede di replica, tiene a precisare come, con riferimento, ad esempio, al progetto «Garanzia giovani», è stato d'uopo rilevare una grande diversificazione di approcci e di situazioni tra le regioni italiane.

Quanto all'attività dell'Agenzia, informa che essa è ormai pienamente in azione, essendo stata dotata di adeguato personale e di un direttore, ed avendo, nel suo seno, predisposto una serie di *task forces* chiamate a verificare i singoli progetti nelle varie regioni.

Tiene, inoltre, a chiarire con precisione come – al di là degli spunti polemici emersi negli ultimi giorni e spesso non basati su un’appropriata cognizione dei fatti e dei dati – le misure nazionali di riprogrammazione di fondi non utilizzati nel precedente ciclo 2007-2013, non possono essere assolutamente considerati come una forma di penalizzazione per il Sud, quanto una migliore riallocazione di risorse che gli enti preposti non sono stati in grado di spendere nell’arco di 8 anni e che, quindi, andrebbero comunque perse.

Ribadisce ancora una volta, quindi, la priorità di procedere all’impostazione di programmi strategici nazionali, in cui vengano concentrate ingenti risorse, in luogo di una miriade di progetti minori, che rischiano di rimanere disattesi o che, nella migliore delle ipotesi, comportano ricadute del tutto marginali nel tessuto produttivo locale.

Conclude rinnovando, pertanto, l’appello affinché venga finalmente invertita la perniciosa attitudine del passato – che ci vede, peraltro, comunque perdenti nei confronti dell’Unione, e quindi, deboli nella trattativa con Bruxelles – che muoveva dall’erroneo presupposto per cui si cercava di acquisire le risorse a prescindere dalla predisposizione di progetti seri: in futuro dovrà avvenire esattamente il contrario, ossia occorrerà dapprima impostare dei progetti con ampia visione strategica e, successivamente, intercettare i soldi provenienti dai fondi europei.

Il PRESIDENTE ringrazia di nuovo il Sottosegretario e, considerata la comune intenzione di approfondire l’interlocuzione con il Governo su tale tema, rinvia il seguito della procedura informativa.

La seduta termina alle ore 14,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 5 novembre 2014

Plenaria

Presidenza del Vicepresidente
Raffaele RANUCCI

La seduta inizia alle ore 8,20.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)

C. 2679-bis Governo

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

C. 2680 Governo

(Pareri alla V Commissione della Camera)

(Esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge C. 2679-bis e parere favorevole sul disegno di legge C. 2680)

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (*PD*), *relatore*, introducendo l'esame, osserva preliminarmente che la manovra di finanza pubblica, che ha un grande rilievo per le regioni, è anche oggetto di discussione e in qualche modo di «trattativa» diretta tra Governo e sistema delle regioni, il che in qualche modo ridimensiona il ruolo della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Ciò premesso, riferisce che il disegno di legge di stabilità per il 2015 prefigura, in coerenza con la nota di aggiornamento al DEF, una manovra espansiva di finanza pubblica volta a contrastare l'attuale situazione di recessione e deflazione economica, con un indebitamento netto programmatico più elevato del dato tendenziale (2,2 per cento) e con il rinvio al 2017 del raggiungimento del pareggio di bilancio strutturale.

Come è noto, l'indebitamento netto programmatico previsto dalla nota di aggiornamento e dalle relative risoluzioni di approvazione parlamentare votate lo scorso 14 ottobre, è pari al 2,9 per cento del PIL. Il valore è stato poi rivisto al 2,6 per cento dalla relazione del Governo inviata al Parlamento a seguito delle osservazioni della Commissione europea e anch'essa approvata con apposite risoluzioni parlamentari lo scorso 30 ottobre.

A fianco del maggiore ricorso all'indebitamento il disegno di legge di stabilità prevede misure per il contenimento delle spese delle amministrazioni centrali e degli enti pubblici.

Altro aspetto importante, nelle linee generali del disegno di legge, è costituito dalla manovra di politica fiscale.

In particolare, da un lato, si intende intervenire alleggerendo l'imposizione sul lavoro e sui fattori produttivi, con la finalità di sostenere la crescita economica; dall'altro lato si pone in essere un incremento del carico fiscale in altri settori.

Tra gli interventi di alleggerimento del carico fiscale, viene reso strutturale il credito d'imposta introdotto dal decreto-legge n. 66 del 2014 in favore dei lavoratori dipendenti con un reddito a 26.000 euro (cosiddetto *bonus* 80 euro; art. 4) e si rende integralmente deducibile dall'IRAP il costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato che eccede le vigenti deduzioni (art. 5). Viene inoltre introdotta una nuova disciplina del credito d'imposta per crescita e sviluppo (art. 7, commi 1-2) e si prorogano le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica (art. 8).

Tra gli interventi di incremento del carico fiscale si rendono imponibili, dal 1° gennaio 2015, i proventi finanziari corrisposti ai beneficiari di un'assicurazione sulla vita, corrisposti a seguito del decesso dell'assicurato. Inoltre, viene innalzato dal 5 al 77,74 per cento la quota imponibile degli utili percepiti, anche nell'esercizio d'impresa, dagli enti non commerciali e viene elevata dal 4 all'8 per cento la ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico degli edifici. Infine, si pongono in essere interventi volti al contrasto dell'evasione fiscale quali l'incremento delle ipotesi di inversione contabile ai fini IVA (tutti interventi all'art. 44).

Un'analoga logica appare sottesa agli interventi in materia previdenziale. Infatti, da un lato, si prevede l'erogazione delle quote di TFR maturando in busta paga, in via sperimentale, per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018, per i lavoratori dipendenti del settore privato, con sottoposizione al regime di tassazione ordinaria (art. 6); si prevedono inoltre uno sgravio contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato (art. 12) e la costituzione di un fondo di 2 miliardi di euro a decorrere dal 2015 per gli oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge-delega in materia di lavoro (art. 11). Dall'altro lato, si delinea un complessivo incremento della tassazione del risparmio previdenziale, con l'innalzamento dell'aliquota di tassazione dall'11 al 20 per cento

per i fondi pensione (c.d. previdenza complementare) e dall'11 al 17 per cento per la rivalutazione del TFR (art. 44, commi 1-5).

Per quanto concerne i profili di più specifico interesse della Commissione per le questioni regionali, nel disegno di legge di stabilità per il 2015 le misure di interesse per le autonomie locali sono volte, da un lato alla definizione del concorso finanziario del comparto regioni, province, città metropolitane e comuni al contenimento della spesa pubblica per gli anni 2015-2018 e successivi, dall'altro alla ridefinizione delle regole del patto di stabilità interno, ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

In particolare, sotto questo profilo, il disegno di legge di stabilità anticipa all'anno 2015 l'introduzione dell'obbligo del pareggio di bilancio per le regioni a statuto ordinario, quale strumento per la determinazione della misura del concorso finanziario delle regioni al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sostituzione della attuale disciplina del patto di stabilità interno incentrata, invece, sul controllo della spesa finale. Per gli enti locali la disciplina del patto di stabilità è, invece, confermata, prevedendosi l'aggiornamento della base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo del patto di stabilità interno in termini di saldo finanziario; sono peraltro previste per gli enti locali misure volte a disporre una riduzione degli obiettivi finanziari del patto.

Sempre ai fini del coordinamento e del controllo degli andamenti finanziari delle autonomie territoriali, viene confermata fino al 31 dicembre 2017 la sospensione del sistema misto di tesoreria unica che comporta, per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università, l'obbligo del versamento degli incassi derivanti dalle entrate proprie presso la tesoreria statale anziché nel sistema bancario.

Sono inoltre introdotte misure volte alla razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni locali, con riferimento al settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

In particolare l'articolo 35 definisce il concorso alla finanza pubblica delle regioni, delle Province autonome, delle province e delle città metropolitane.

Per quanto concerne le Regioni, le norme stabiliscono un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, pari complessivamente a 4 miliardi di euro, ripartito tra le Regioni a statuto ordinario per 3.452 milioni (commi 1-2) e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome per 548 milioni (commi da 3 a 12).

Nel dettaglio, le Regioni a statuto ordinario sono tenute ad assicurare un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica per gli anni dal 2015 al 2018 pari a 3.452 milioni di euro per ogni anno. Il contributo è aggiuntivo rispetto ai 750 milioni di euro stabiliti per gli anni 2015, 2016 e 2017 dall'articolo 46 del D.L. n. 66 del 2014. Tale contributo di 750 milioni previsto dal D.L. n. 66 è inoltre esteso al 2018; per cui il contributo è complessivamente pari a 4.202 milioni di euro annui (commi 1-2). Come per il contributo iniziale, le regioni 'in sede di auto coordinamento' decidono gli ambiti di spesa sui quali operare le riduzioni e per quali importi. La de-

terminazione degli ambiti sui quali operare le suddette ulteriori riduzioni di spesa deve avvenire nel «rispetto dei livelli essenziali di assistenza».

Alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano è richiesto un concorso alla finanza pubblica pari complessivamente a 548 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 (commi 3-12). Anche per le Regioni a statuto speciale viene esteso all'anno 2018 il contributo stabilito dal citato articolo 46 del D.L. n. 66 del 2014 per gli anni 2015, 2016 e 2017 pari a 703 milioni di euro in termini di indebitamento netto e di 300 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare.

Il riparto del contributo aggiuntivo alla manovra tra le singole regioni a statuto ordinario nonchè l'individuazione degli ambiti di spesa cui esso è riferito è operato in sede di auto coordinamento con una Intesa della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a seguito della quale sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato.

In assenza di tale Intesa entro il 31 dicembre 2015, gli ambiti di spesa e gli importi attribuiti alle singole regioni saranno determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche considerando le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario regionale.

Per quanto concerne enti locali – province, città metropolitane e comuni – il concorso al contenimento della spesa pubblica è attuato attraverso una riduzione della loro spesa corrente, nell'importo complessivo di 2.200 milioni per il 2015, 3.200 milioni per il 2016 e 4.200 milioni a decorrere dall'anno 2017.

Tale importo è così ripartito tra gli enti per le province e le città metropolitane: 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni per l'anno 2016 e di 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2017. Sono escluse dalla misura di contenimento le province in stato di dissesto finanziario alla data del 15 ottobre 2014 (comma 13); per i comuni: 1.200 milioni di euro a decorrere dal 2015. I risparmi sono conseguiti direttamente attraverso la riduzione di pari importo del Fondo di solidarietà comunale (comma 16).

È inoltre esteso all'anno 2018 il contributo alla finanza pubblica già richiesto a tali enti per gli anni 2015-2017 dall'articolo 47 del decreto-legge n. 66 del 2014, sempre a valere sulla spesa corrente, nell'importo di 585,7 milioni per il 2018 per le province e le città metropolitane e di 563,4 milioni per il 2018 per i comuni (comma 17).

Sempre ai fini del contenimento delle spese correnti, sono inoltre introdotti per le province in una serie di divieti, quali, quello di ricorrere a mutui, se non per spese rientranti nell'edilizia scolastica, costruzione e gestione delle strade, tutela e valorizzazione dell'ambiente; di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre e cose simili, e di attribuire incarichi di studio e consulenza, di procedere ad assunzioni (comma 15).

Con le disposizioni recate dall'articolo 36, il disegno di legge di stabilità anticipa all'anno 2015 l'introduzione dell'obbligo per le regioni a statuto ordinario di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio, quale meccanismo per la determinazione del concorso di tali enti al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica – nelle more dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 243, di attuazione del principio del pareggio di bilancio in coerenza con gli impegni europei.

La disciplina del pareggio di bilancio determina il superamento del patto di stabilità interno, quale strumento finora adottato per la definizione di obiettivi e vincoli della gestione finanziaria delle regioni, ai fini del concorso di tali enti agli obiettivi di finanza pubblica, la cui impostazione è stata per lo più incentrata sul principio del contenimento delle spese finali.

La nuova disciplina trova applicazione dal 2015, in modo completo per le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile recato dal decreto legislativo n. 118 del 2011, vale a dire a quelle regioni che già adottano per il 2015 i bilanci armonizzati, mentre si applica con alcuni specifici adattamenti per le restanti regioni.

Inoltre l'articolo 37 reca alcune modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali, valevole per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, con particolare riferimento all'aggiornamento della base di calcolo e dei coefficienti annuali per la determinazione dei saldi obiettivo per gli anni 2015-2018. Le modifiche sono finalizzate a ridurre, nel periodo 2015-2018, il contributo finanziario richiesto agli enti locali mediante il patto di stabilità interno, per complessivi 3.350 milioni annui, di cui 3.095 milioni per i comuni e 255 milioni per le province.

L'alleggerimento del patto di stabilità per gli enti locali è in parte compensato dall'inserimento nel computo del saldo finanziario rilevante ai fini del rispetto del patto medesimo, degli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità, che determina una compressione della spesa degli enti locali per circa 2.350 milioni di euro annui.

Nel complesso, dunque, l'alleggerimento del patto di stabilità per gli enti locali si sostanzia in 1 miliardo di euro annui.

Ulteriori misure volte ad alleggerire gli obiettivi finanziari del patto di stabilità sono introdotte per gli enti locali che procedono a dismissioni totali o parziali delle società da essi stessi partecipate, con l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle spese per investimenti effettuate dagli enti con i proventi derivanti dalla dismissione di partecipazioni in società (art. 43, comma 4).

L'anticipo al 2015 delle nuove regole sul pareggio di bilancio per le regioni comporta, inoltre, la revisione della disciplina concernente i c.d. patti di solidarietà (patto regionalizzato, verticale ed orizzontale), al fine di adeguarla ai nuovi vincoli imposti alle regioni, nonché la soppressione del cosiddetto «patto regionale integrato», che prevedeva la possibilità per ciascuna regione di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento

dei propri obiettivi del patto di stabilità e quelli degli enti locali del proprio territorio (art. 37, comma 5).

Al fini del coordinamento e del controllo degli andamenti finanziari delle autonomie territoriali, viene confermata fino al 31 dicembre 2017 la sospensione del sistema misto di tesoreria unica.

Le regioni, gli enti locali, gli enti del comparto sanità, nonché le autorità portuali e università, restano, pertanto, assoggettati al sistema di tesoreria unica, come reintrodotta a partire dal 2012, con la conseguenza che le entrate proprie degli enti rimangano depositate presso la tesoreria statale invece di confluire nel sistema bancario (art. 34, comma 5).

Il disegno di legge di stabilità introduce inoltre norme finalizzate ad incentivare i processi di aggregazione tra soggetti operanti nei servizi pubblici locali di rilevanza economica e rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. In particolare, si interviene sulla disciplina vigente dei servizi pubblici locali (SPL) modificando e innovando in materia di: ruolo e funzioni degli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei; mantenimento della concessione in caso di acquisizione o fusione societaria; criteri per i finanziamenti disposti a valere su risorse statali relativamente ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica; esclusione di talune categorie di spese dal patto di stabilità interno (art. 43).

Di particolare rilevanza sono poi le disposizioni in tema di salute. Al riguardo, il disegno di legge di stabilità interviene sia con misure di diverso contenuto, attuative dell'Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, sancita il 10 luglio 2014, sia con norme varie concernenti il personale del Servizio sanitario nazionale e il risanamento del Servizio sanitario del Molise.

In tema Patto per la salute, il disegno di legge di stabilità reca una serie di misure di attuazione. In particolare, il provvedimento: dispone il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il biennio 2015-2016 in 112.062.000.000 euro per il 2015 e in 115.444.000.000 euro per il 2016, fissando contestualmente alcuni criteri di riparto (art. 39, commi 1-9); impegna le regioni e le province autonome a garantire annualmente la programmabilità degli investimenti da effettuare nei propri ambiti territoriali (art. 39, comma 10); autorizza, per l'anno 2015, la spesa di 2 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero della salute, per l'avvio dell'implementazione dei flussi informativi per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza primaria (art. 39, comma 11); rimette ad un Accordo tra Governo e Regioni la definizione delle competenze e delle responsabilità delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica e tecniche della riabilitazione e della prevenzione (art. 39, comma 12); prevede che l'accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce grave inadempimento contrattuale per il direttore generale e comporta la decadenza automatica dello stesso, e qualifica la verifica del conseguimento da parte dei direttori generali degli obiettivi di salute ed assistenziali come adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo

del Servizio Sanitario Nazionale (art. 39, commi 13 e 14); detta alcune disposizioni relative al tema delle misure di contrasto ai disavanzi sanitari e, più in particolare, alle procedure di commissariamento delle regioni in piano di rientro (art. 39, commi 15-19); detta alcune disposizioni relative alla composizione dei collegi sindacali delle aziende sanitarie ed ospedaliere (art. 39, commi 20-21); detta la disciplina del commissariamento nei casi in cui regioni e province autonome non adottino le disposizioni applicative della normativa di riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali previste dalla vigente normativa di riordino (art. 39, commi 22-27); interviene in materia di organizzazione dei dipartimenti di prevenzione delle ASL, mediante, in particolare, dotazione di personale adeguato, entro i vigenti vincoli di spesa ed i vincoli previsti dai piani di rientro sanitari regionali (art. 39, comma 28); riduce i termini del blocco automatico del *turn over* attualmente previsti, prevedendo tale blocco solo fino all'anno successivo a quello di verifica degli equilibri finanziari regionali (art. 39, comma 29); estende al 2020 i vigenti parametri di contenimento della spesa di personale degli enti del SSN, aggiungendo ulteriori condizioni perché una regione possa essere considerata adempiente (art. 39, comma 30); modifica la disciplina in materia di Prontuario farmaceutico nazionale, posticipandone al 31 dicembre 2015 la revisione straordinaria da parte dell'AIFA (art. 39, comma 31); prevede la definizione delle modalità per l'attivazione di una rete di comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza per lo scambio tempestivo e capillare delle informazioni circa incidenti che interessano dispositivi medici (art. 39, comma 32); prevede l'emanazione di un decreto del Ministero della salute per garantire un'azione coordinata dei livelli nazionale, regionale e delle aziende accreditate del SSN, per il governo dei consumi dei dispositivi medici (art. 39, comma 33); detta disposizioni in materia di *Health Technology Assessment* (HTA) per l'individuazione dei percorsi farmaco-terapeutici che garantiscano l'impiego efficiente e costo-efficace delle risorse disponibili (art. 39, comma 34).

Con specifico riguardo al risanamento del servizio sanitario della Regione Molise si autorizza, per il 2015, fino ad un massimo di 40 milioni di euro di spesa in favore della Regione Molise, in relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella Regione stessa (art. 40).

Infine in tema di trasferimento di risorse dalle regioni agli enti del servizio sanitario regionale al fine di fornire liquidità agli enti dei servizi sanitari regionali e garantire un'accelerazione dei pagamenti ai fornitori, stabilisce misure stringenti per l'erogazione, da parte delle regioni, delle somme destinate al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale (art. 42).

Per quanto concerne il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2015 e il bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017 (A.C. 2680), esso è predisposto sulla base del criterio della legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge di contabilità pubblica e della indicazioni fornite con la circolare del Ministero

dell'economia e delle finanze n. 16 del 12 maggio 2014 e impostato secondo la struttura contabile per missioni e programmi, finalizzata a privilegiare il contenuto funzionale della spesa.

Il disegno di legge di bilancio per il 2015 è coerente con lo scenario macroeconomico illustrato nella Nota di aggiornamento del DEF, presentata a settembre 2014 – al fine di perseguire, mediante la legge di stabilità, i volumi di entrata e di spesa programmata – e si colloca in un percorso di progressivo risanamento dei conti pubblici già avviato negli esercizi precedenti.

Gli aggregati di entrata e di spesa del bilancio, predisposti secondo il criterio della legislazione vigente, includono gli effetti finanziari delle misure di contenimento della spesa adottate nel corso di questi ultimi anni e dei provvedimenti di urgenza disposti nell'anno in corso volti principalmente al sostegno dell'economia, dell'occupazione e del reddito delle famiglie, nonché alla razionalizzazione della spesa pubblica.

Per il 2015, in termini di competenza, al netto delle regolazioni contabili e dei rimborsi IVA, si prevedono entrate finali per 506,4 miliardi di euro e spese finali per 553,3 miliardi.

Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta pari nel 2015 a 46,9 miliardi di euro, in peggioramento rispetto al 2014, sia nella previsione del bilancio (-38,3 miliardi) che nel dato assestato 2014 (-41,6 miliardi). Il saldo 2015 dovrebbe risultare migliorato a seguito delle modifiche che verranno apportate al disegno di legge di stabilità al fine di adeguarne il contenuto a quanto previsto dalla Relazione al Parlamento recante variazione alla Nota di aggiornamento del DEF 2014, approvata con apposite risoluzioni parlamentari il 30 ottobre 2014. Ciò in quanto tale Relazione prevede, a seguito delle intese intercorse con la Commissione europea, un miglioramento della manovra per circa 4,5 miliardi: miglioramento che si rifletterà anche sul saldo del disegno di legge di bilancio.

Per il biennio 2016-2017, il disegno di legge evidenzia un progressivo miglioramento del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, pari, rispettivamente, a 22,7 miliardi nel 2016 e a 15,4 miliardi nel 2017, in corrispondenza ad un andamento progressivamente crescente delle entrate finali (da 506,4 miliardi nel 2015 a 525,5 miliardi nel 2017), mentre le spese finali, che registrano una forte riduzione nel 2016 rispetto al 2015, si mantengono poi sostanzialmente stabili nel 2017.

In termini di cassa, il saldo netto da finanziare, è pari a 106,6 miliardi nel 2015, a 80,7 miliardi nel 2016 e a 73,4 miliardi nel 2017.

L'aumento del livello del saldo netto da finanziare nel 2015 è dovuto ad una riduzione delle entrate finali di oltre 11,4 miliardi (-2,2 per cento), determinato da una diminuzione sia delle entrate tributarie per circa 6,6 miliardi che di quelle extratributarie per circa 4,7 miliardi; ad una riduzione delle spese finali di oltre 6 miliardi (-1,1 per cento), per effetto principalmente della contrazione della spesa in conto capitale di 20,7 miliardi di euro (-35,7 per cento), cui fa riscontro un aumento delle spese correnti (+14,7 miliardi).

Per quanto riguarda il 2015, le entrate finali, al netto dei rimborsi IVA, ammontano nel bilancio a legislazione vigente a 506.364 milioni, in diminuzione rispetto al dato assestato 2014, nell'importo di 11.424 milioni.

Tale riduzione è determinata da minori entrate tributarie per 6.637 milioni, da minori entrate extratributarie per 4.659 milioni, nonché da minor gettito da alienazioni e ammortamento beni patrimoniali per 128 milioni.

Per le annualità 2016 e 2017 si prevede un andamento positivo delle entrate tributarie (+2,4 per cento nel 2016 e +2,0 per cento nel 2017). A fronte dell'incremento delle entrate tributarie, nel bilancio a legislazione vigente si riscontra, invece, una lieve diminuzione di quelle extratributarie, sia nel 2016 che nel 2017.

Con riferimento particolare alle entrate tributarie, nel 2015 diminuiscono di 13.654 milioni le imposte sul patrimonio e sul reddito (-5,2 per cento), a fronte dell'aumento di 6.516 milioni delle tasse e imposte sugli affari (+5,2 per cento), di 158 milioni le imposte sulla produzione, consumi e dogane (+0,4 per cento), di 70 milioni il gettito dai prodotti di monopolio (+0,7 per cento) e di 273 milioni il settore lotto, lotterie e giochi (+2,5 per cento).

Analizzando le principali imposte, rispetto al dato assestato 2014, nel bilancio a legislazione vigente per il 2015, il gettito IRPEF passa da 186.372 a 176.960 milioni e quello relativo all'IRES diminuisce da 50.359 a 42.399 milioni.

Per il gettito IVA viene indicato un aumento da 100.462 a 108.126 milioni, così come per le accise e imposte sugli oli minerali, che crescono da 26.761 a 28.018 milioni.

Per quanto riguarda le spese finali, esse ammontano nel 2015 a complessivi 553,3 miliardi, evidenziando, rispetto all'assestato 2014 una riduzione, come detto, complessivo di 6 miliardi, per effetto della sensibile contrazione delle spese in conto capitale di 20,7 miliardi di euro (circa il 35,7 per cento in meno rispetto al dato dell'assestamento 2014).

Le spese correnti manifestano, invece, un incremento (+14,7 miliardi rispetto al bilancio assestato 2014).

In particolare, la spesa corrente primaria, considerata al netto degli interessi, presenta nel disegno di legge di bilancio per il 2015 una consistenza di 428,5 miliardi di euro, prevista in aumento di circa 16,8 miliardi di euro rispetto all'assestato 2014.

La spesa per interessi – che manifesta un decremento nel 2015 rispetto al dato assestato 2014 di oltre 6 miliardi di euro – si stima un progressivo aumento nel biennio successivo, passando dagli 87,5 miliardi nel 2015 fino a oltre 90 miliardi nel 2017 in relazione profilo atteso dei rendimenti dei titoli pubblici, sia del pagamento degli interessi dovuti alla Cassa Depositi e Prestiti.

Per quanto concerne i trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche, previsti nel 2015, essi sono in aumento di circa 15 miliardi di euro.

Tale incremento è imputabile pressoché interamente ai trasferimenti alle regioni che aumentano di 14,6 miliardi.

Tale variazione positiva è legata in gran parte a regolazioni contabili delle entrate erariali con le regioni a statuto speciale e le province autonome, relative anche ad anni precedenti che, nel complesso, aumentano di 12,6 miliardi, attestandosi a 32,2 miliardi nel 2015 (per le regolazioni relative alla Regione Sicilia è previsto un incremento di 11.027 milioni, quelle verso la Regione Friuli-Venezia Giulia di 2.357 milioni, mentre per le Province autonome di Trento e Bolzano l'importo 2015 risulta diminuito di 771 milioni a causa di trasferimenti erariali più elevati nel 2014 e collegati a importi relativi a esercizi precedenti). Per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario si prevedono nel 2015 maggiori trasferimenti per 4,3 miliardi relativi a somme da erogare a titolo di compartecipazione all'IVA.

I trasferimenti ai comuni registrano invece una diminuzione di 1,5 miliardi.

Passando al disegno di legge di bilancio per il 2015, questo presenta una struttura contabile articolata in 34 Missioni e 181 programmi. Pur confermando lo stesso numero di missioni rispetto alla legge di bilancio 2014, è stata compiuta una profonda revisione delle unità di voto, conseguente ad una riorganizzazione realizzata da diversi Ministeri sulla base del processo avviato dal D.L. n. 95 del 2012, accelerato in seguito con il D.L. n. 66 del 2014. Tali riorganizzazioni hanno avuto un rilevante impatto sulla struttura degli stati di previsione della spesa, in particolare, in merito all'individuazione e al contenuto dei programmi. In termini di composizione, circa il 46 per cento della spesa complessiva dello Stato, calcolata al netto della missione «debito pubblico», è concentrato in sole 2 missioni: «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» (che rappresenta il 25,5 per cento) e «Politiche previdenziali» (20,7 per cento).

Al netto della missione debito pubblico, rispetto all'assestato 2014, le missioni di spesa che, a parità di struttura del disegno di legge di bilancio 2015-2017, registrano il maggior incremento, in termini assoluti, nel 2015 sono le seguenti: Politiche previdenziali (+3,6 miliardi), che passa da 93,1 a 96,7 miliardi per l'anno 2015; Competitività e sviluppo delle imprese (+3,7 miliardi); Sviluppo e riequilibrio territoriale (+806 milioni); Casa e assetto urbanistico, che reca un incremento di circa 700 milioni, passando da 784 milioni nel 2014 a 1.467 milioni per l'anno 2015; L'Italia in Europa e nel mondo, che reca un incremento di circa 450 milioni, passando da 25.974 milioni nel 2014 a 26.429 milioni per l'anno 2015.

Tra le missioni che presentano variazioni in diminuzione in valore assoluto, si segnalano, invece, la Missione Diritto alla mobilità (-2,5 miliardi); la Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (-1,3 miliardi); la Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (-758 milioni); la Missione Difesa e sicurezza del territorio (-1,2 miliardi) e la Missione Politiche per il lavoro (-1,2 miliardi).

Il presidente Raffaele RANUCCI, preso atto che non vi sono interventi, invita il relatore a formulare le sue proposte di parere.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (*PD*), *relatore*, propone di esprimere sul disegno di legge di stabilità un parere favorevole nel quale, dopo aver illustrato nelle premesse gli aspetti di interesse delle regioni da lui esposti nella relazione introduttiva, si chieda alla Commissione Bilancio, con un'osservazione, di valutare – anche alla luce dell'ulteriore sforzo fiscale indicato dal Governo nella Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento al DEF – le misure riduttive contenute nel disegno di legge di stabilità che interessano l'ambito regionale, al fine di considerarne l'impatto sul quadro delle risorse destinate ai diversi comparti di spesa di tali enti territoriali, ivi inclusi i servizi fondamentali e il comparto sanitario.

Propone altresì di esprimere parere favorevole sul disegno di legge di bilancio.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (*PI*), premesso di condividere la proposta di parere del relatore sul disegno di legge di stabilità, lo invita a valutare la possibilità di aggiungere un'osservazione per segnalare il fatto che la riduzione per 500 milioni di euro delle risorse previste per il cofinanziamento dei fondi strutturali europei escluse dagli obiettivi di spesa delle regioni ai fini del patto di stabilità interno rischia di nuocere alle regioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (*PD*), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge di stabilità (*vedi allegato 1*), nella quale riprende il suggerimento avanzato dal deputato Gigli, e una proposta di parere favorevole sul disegno di legge di bilancio C. 2680 (*vedi allegato 2*).

La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di parere del relatore sul disegno di legge di stabilità C. 2679-*bis* e la proposta di parere del relatore sul disegno di legge di bilancio C. 2680.

Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

S. 1577 Governo

(Parere alla 1^a Commissione del Senato)

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 29 ottobre 2014.

Il senatore Albert LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con alcune condizioni (*vedi allegato 3*) che riprendono quanto emerso nel dibattito

svolto nella precedente seduta, con riferimento alle Camere di commercio e al Corpo forestale dello Stato.

Il presidente Raffaele RANUCCI rileva che la proposta di parere presentata dal relatore riprende le questioni sollevate, in particolare, dal senatore Ruta e dalla senatrice Orrù.

Il senatore Roberto RUTA (*PD*) ringrazia il relatore per avere recepito i suoi suggerimenti ed esprime particolare apprezzamento per la proposta di sopprimere l'articolo 9, recante una riforma del sistema delle Camere di commercio, comprensiva dell'abolizione del contributo delle imprese alle medesime Camere di commercio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 8,45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) (C. 2679-bis Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge del Governo C. 2679-bis, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)»;

rilevato che:

il disegno di legge di stabilità per il 2015 prefigura – in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2014 e nella Relazione al Parlamento 2014 – una manovra espansiva di finanza pubblica volta a contrastare l'attuale situazione di recessione e deflazione economica, con un indebitamento netto programmatico più elevato del dato tendenziale (2,2 per cento) e con il rinvio al 2017 del raggiungimento del pareggio di bilancio strutturale;

il Governo, in ragione delle osservazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito del processo di valutazione dei documenti programmatici di bilancio 2015, ha presentato al Parlamento una Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento al DEF, oggetto di approvazione con risoluzione da parte delle Assemblee di Camera e Senato in data 30 ottobre 2014, nella quale ha evidenziato l'intenzione di adottare nel disegno di legge di stabilità misure aggiuntive finalizzate ad una maggiore correzione fiscale ed in particolare ad un miglioramento del deficit atteso nel 2015, dal 2,9 per cento prospettato nella Nota di aggiornamento al DEF al 2,6 per cento ed un miglioramento del percorso di correzione dell'indebitamento netto strutturale nel 2015 di poco superiore allo 0,3 per cento (rispetto allo 0,1 per cento prospettato nella Nota di aggiornamento);

evidenziato, per quanto attiene agli specifici profili di interesse della Commissione, che il disegno di legge di stabilità 2015:

a) all'articolo 5 stabilisce l'integrale deducibilità, agli effetti IRAP, del costo del lavoro per i lavoratori a tempo indeterminato eccedente l'ammontare delle deduzioni già ammesse e, al contempo, ripristina le aliquote dell'imposta antecedenti all'intervento operato con il decreto-legge n. 66 del 2014;

b) all'articolo 35 stabilisce l'entità del concorso degli enti territoriali al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, prevedendo, per

quanto concerne le Regioni, un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, pari complessivamente a 4 miliardi di euro, ripartito tra Regioni a statuto ordinario, per 3.452 milioni, e Regioni a statuto speciale e Province autonome, per 548 milioni (commi da 3 a 12);

considerato, al riguardo, che:

il contributo aggiuntivo si somma al contributo di 750 milioni di euro già stabilito per gli anni 2015, 2016 e 2017 dall'articolo 46 del decreto-legge n. 66 del 2014 e che quest'ultimo contributo di 750 milioni è inoltre esteso al 2018;

così come per il contributo di 750 milioni, anche il riparto del contributo aggiuntivo alla manovra tra le singole regioni a statuto ordinario nonché l'individuazione degli ambiti di spesa cui esso è riferito è operato in sede di auto-coordinamento delle regioni, sulla base di un'intesa in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a seguito della quale sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato;

in assenza di tale intesa entro il 31 dicembre 2015, gli ambiti di spesa e gli importi attribuiti alle singole regioni saranno determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche considerando le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario regionale;

c) all'articolo 36, contestualmente alla fissazione dell'entità del concorso alla manovra da parte degli enti territoriali, introduce per le regioni a statuto ordinario una diversa modalità di contenimento della spesa pubblica, in luogo del patto di stabilità, che viene dunque superato, attraverso l'indicazione di un nuovo obiettivo per ciascuna regione dato dal conseguimento del pareggio di bilancio, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 243 del 2012, anziché dall'osservanza del limite posto alle spese complessive.

considerato, al riguardo che la nuova disciplina trova applicazione dal 2015, in modo completo per le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile recato dal decreto legislativo n. 118 del 2011, vale a dire a quelle regioni che già adottano per il 2015 i bilanci armonizzati, mentre si applica con alcuni specifici adattamenti per le restanti regioni;

d) all'articolo 39, recepisce il «Patto per la salute» sancito con l'intesa adottata in sede di Conferenza Stato-regioni il 10 luglio 2014, nella quale si conferma la necessità che il Patto non possa prescindere dal contesto politico istituzionale in cui si realizzerà, alla luce della rilevanza che la tutela della salute assume nell'attuale quadro costituzionale e della necessità che i diversi livelli di governo coinvolti operino in una cornice di sistema certa che consenta strumenti forti per assicurare la sostenibilità del Sistema sanitario nazionale, per garantirne l'equità e l'universalità, nonché i livelli essenziali di assistenza;

considerato, al riguardo, che il disegno di legge di stabilità 2015, in attuazione del citato Patto per la salute:

– fissa il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato in 112.062 milioni di euro per il 2015 e in 115.444 milioni di euro per il 2016 (articolo 39, comma 2);

– dispone che eventuali risparmi nella gestione del SSN effettuati dalle regioni rimangano nella disponibilità delle stesse per sole finalità sanitarie (articolo 39, comma 2);

– dispone che le regioni sono impegnate a redigere un Piano annuale degli interventi corredati da una adeguata analisi dei fabbisogni e della relativa sostenibilità economico finanziaria, da attuare anche in considerazione della predisposizione del piano dei flussi di cassa prospettici (la cosiddetta Analisi «fonti e impieghi») prevista dalla disciplina sull'armonizzazione dei principi contabili generali del settore sanitario di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 118 del 2011 (articolo 39, comma 10);

– interviene in materia di nomina del commissario *ad acta* per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, disponendo che tale incarico sia incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la Regione soggetta a commissariamento;

rilevato che l'ulteriore sforzo fiscale esposto dal Governo nella Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento al DEF, pari in valori assoluti a circa 4,5 miliardi per il 2015, verrà attuato mediante:

– la destinazione al miglioramento dei saldi obiettivo delle risorse stanziare sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale (articolo 17, comma 19, del disegno di legge di stabilità), per 3,3 miliardi;

– nuove misure di contrasto all'evasione fiscale, con l'estensione del cosiddetta *reverse charge* al settore della grande distribuzione (articolo 44, commi 7-10, del disegno di legge di stabilità), per 730 milioni;

– la riduzione per 500 milioni di euro delle risorse previste nel disegno di legge di stabilità per il cofinanziamento dei fondi strutturali europei escluse dagli obiettivi di spesa delle regioni ai fini del patto di stabilità interno (articolo 36, comma 6);

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito – anche alla luce dell'ulteriore sforzo fiscale indicato dal Governo nella Relazione di variazione alla Nota di aggiornamento al DEF – le misure riduttive che interessano l'ambito regionale contenute nel disegno di legge di stabilità, al fine di considerare l'impatto sul quadro delle risorse destinate ai diversi comparti di

spesa di tali enti territoriali, ivi inclusi i servizi fondamentali, e il comparto sanitario;

b) venga meglio valutato l'effetto di depotenziamento della possibilità di accesso delle regioni ai fondi strutturali determinato dalla riduzione per 500 milioni delle risorse per il cofinanziamento dei fondi stessi.

ALLEGATO 2

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015
e per il triennio 2015-2017 (C. 2680 Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge del Governo C. 2680, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017» (C. 2680 Governo),
esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

**Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
(S. 1577 Governo)**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il disegno di legge del Governo S. 1577, recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

rilevato che:

l'articolo 7 prevede una delega al Governo per il riordino, tra l'altro, delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, con riorganizzazione di quelle del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento delle medesime in quelle delle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente e del territorio e la salvaguardia delle professionalità esistenti;

rilevato che:

l'articolo 8, comma 1, lett. c), nell'elencare le «amministrazioni territoriali», comprende anche le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, riconoscendo in questo modo la rilevanza del ruolo da esse svolto sui territori;

l'articolo 9, comma 1, reca una delega legislativa al Governo per la riforma delle medesime Camere di commercio, volta a delimitare le funzioni delle stesse e a riformarne il sistema di finanziamento, eliminando, tra l'altro, il contributo obbligatorio delle imprese a loro favore;

la completa cancellazione del contributo obbligatorio delle imprese in favore delle Camere di commercio impedirebbe la prosecuzione dell'esercizio di alcune funzioni ad esse attualmente attribuite e avrebbe pesanti riflessi sulla salvaguardia dei livelli occupazionali, rendendo il nuovo sistema strutturalmente poco sostenibile;

inoltre, il trasferimento del registro delle imprese dalla competenza tradizionale delle Camere di commercio a quella del Ministero dello sviluppo economico rischia di determinare inefficienze e comunque nuovi oneri aggiuntivi e appare ingiustificato alla luce delle *performance* positive, in termini di qualità e tempestività dei servizi erogati dalle Camere di commercio, che rappresentano uno dei punti di eccellenza nel rapporto tra imprese e pubblica amministrazione;

rilevato che:

l'articolo 10 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, prevedendo, al comma 1, lettera *b*), numero 2), principi e criteri direttivi per la disciplina dell'inquadramento dei dirigenti regionali, tra l'altro stabilendo l'istituzione – sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni – di un ruolo unico dei dirigenti regionali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 7, appare necessario prevedere un costante confronto, anche nelle competenti sedi parlamentari, in materia di vigilanza dell'ambiente e del territorio al fine di individuare soluzioni condivise che conservino l'unitarietà di azione a livello nazionale, senza sacrificare le competenze regionali, e valorizzando l'esperienza e le competenze maturate dal Corpo forestale dello Stato;

2) al medesimo articolo 7, sia previsto che per le regioni a statuto speciale e per le province autonome, in conformità a quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, restano ferme le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi forestali e che, per la regione Valle d'Aosta, restano ferme le attribuzioni del presidente della regione in materia di funzioni prefettizie;

3) l'articolo 9 sia soppresso;

4) all'articolo 10, comma 1, lettera *b*), numero 2), si valuti se il conferimento di una delega al Governo per la disciplina dell'inquadramento dei dirigenti regionali, con l'istituzione di un ruolo unico dei dirigenti regionali, ancorché sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sia compatibile con l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle regioni.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 5 novembre 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

Intervengono il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Gerardo Longobardi, il consigliere nazionale delegato all'area fiscalità, Luigi Mandolesi, e il consigliere nazionale e tesoriere, Roberto Cunsolo.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale

Seguito dell'audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

(Seguito dello svolgimento e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione e dà, quindi, la parola al dottor Longobardi.

Gerardo LONGOBARDI, *presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Michele PELILLO (*PD*), le senatrici Laura BIGNAMI (*Misto-MovX*) e Raffaella BELLOT (*LN-Aut*) e Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*.

Gerardo LONGOBARDI, *presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili*, Luigi MANDOLESI, *consigliere nazionale delegato all'area fiscalità*, e Roberto CUNSOLO, *consigliere nazionale e tesoriere*, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi informativi.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 5 novembre 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 8,35.

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare

Audizione del Presidente e del Segretario Generale del Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri (FASC), Claudio Claudiani e Sergio Slavec
(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che è presente per il FASC il presidente Claudio Claudiani, accompagnato dal segretario generale, Sergio Slavec.

Svolge una relazione Claudio CLAUDIANI, *presidente del FASC*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni la senatrice Maria Grazia GATTI (*PD*), e i deputati Mario CARUSO (*PI*) e Lello DI GIOIA, *presidente*.

Rispondono ai quesiti posti Claudio CLAUDIANI, *presidente del FASC*, e Sergio SLAVEC, *segretario generale del FASC*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente e il segretario generale del FASC, per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 9,15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro**

Mercoledì 5 novembre 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giuseppe FIORONI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione del circuito chiuso della Camera dei deputati.

VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che la Presidente della Camera dei deputati, in sostituzione del deputato Attaguile, dimissionario, ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Pini, al quale dà il benvenuto.

AUDIZIONI

Audizione dell'onorevole Gerardo Bianco
(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, *presidente*, introduce le tematiche oggetto dell'audizione ed invita l'onorevole Gerardo Bianco a svolgere la sua relazione.

Gerardo BIANCO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti Giuseppe FIORONI, *presidente*, i deputati Gero GRASSI (*PD*) e Caterina PES (*PD*) e i senatori Paolo CORSINI, (*PD*) Miguel GOTOR (*PD*), Maurizio GASPARRI (*FI-PDL-XVII*), Nicola MORRA (*M5S*), Michela MONTEVECCHI (*M5S*), Federico FORNARO (*PD*), Massimo CERVellini (*Misto*) e Stefano LUCIDI (*M5S*), ai quali risponde a più riprese l'onorevole Gerardo BIANCO.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato l'onorevole Bianco, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16.

